

CXIV.

TORNATA DEL 3 DICEMBRE 1888

Presidenza del Presidente FARINI.

Sommario. — *Omaggi — Congedo — Seguito della discussione del progetto di modificazioni alla legge comunale e provinciale — Lettura dell'art. 50 secondo la nuova proposta della Commissione, e sua approvazione dopo osservazioni dei senatori Corte, Alvisi, Riberi, Delfico, Manfrin, Finali, relatore, e del presidente del Consiglio, ministro dell'interno — Svolgimento di un emendamento all'art. 51 del senatore Calenda, da esso poi ritirato in seguito ad osservazioni del relatore e del commissario regio, ed approvazione dell'articolo stesso e degli articoli 51, 52 e 57 rimasti sospesi nella seduta precedente, nonchè dell'art. 63, stato pure rinviato alla Commissione, e dopo discussione nella quale parlano i senatori Calenda, Rossi A., Di Sambuy, Carallini, Colocci, il relatore ed il presidente del Consiglio — Il senatore Rossi A. sciolge un emendamento all'art. 64, in nome proprio e di altri 9 senatori, intorno al quale discorrono i senatori Cencelli, Errante, Miraglia, Puccioni, Carallini, Cambray-Digny, Costa, Calenda, Auriti, Guerrieri-Gonzaga, il relatore ed il ministro dell'interno — Approvazione dell'art. 64.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2.

È presente il commissario regio. Più tardi intervengono il presidente del Consiglio, ministro dell'interno ed i ministri delle finanze e della guerra.

Il senatore, segretario, GUERRIERI-GONZAGA dà lettura del processo verbale della seduta precedente che è approvato.

Atti diversi.

Fanno omaggio al Senato:

Il provveditore del Monte dei Paschi di Siena, del *Rendiconto di quell'Amministrazione per l'anno 1887*;

Il prefetto della biblioteca di San Marco in Venezia, signor C. Castellani, di un suo *Scritto*

sui privilegi di stampa e sulla proprietà letteraria in Venezia, e di un suo opuscolo col titolo: *Da chi e dove la stampa fu inventata?*

PRESIDENTE. Il senatore Gadda domanda un congedo di venti giorni per motivi di salute.

Se non vi è opposizione questo congedo s'intende concesso.

Seguito della discussione del disegno di legge: « *Modificazioni alla legge comunale e provinciale 20 marzo 1865* » (N. 131).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge: « *Modificazioni alla legge comunale e provinciale 20 marzo 1865* ».

Come il Senato ricorda, nella seduta di sa-

LEGISLATURA XVI — 2ª SESSIONE 1887-88 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 DICEMBRE 1888

bato fu sospesa, la discussione intorno all'articolo 50, rinviando allo studio della Commissione gli emendamenti che erano stati proposti all'articolo stesso.

Oggi la Commissione propone dell'art. 50 una nuova redazione. Ne do lettura:

Art. 50.

Il sindaco, nei comuni capoluoghi di provincia e di circondario o che abbiano una popolazione superiore a 10 mila abitanti, è eletto dal Consiglio comunale nel proprio seno, a scrutinio segreto, ed istituito con decreto reale.

Negli altri comuni la nomina è fatta dal Re fra i consiglieri comunali.

Il sindaco dura in ufficio tre anni, ed è sempre rieleggibile, purchè conservi la qualità di consigliere.

I comuni che, per virtù del presente articolo, acquistino il diritto della nomina del sindaco, non perderanno questo diritto quando cessassero di essere capoluoghi di provincia o di circondario.

Ha facoltà di parlare il signor senatore Corte.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Domando la parola per fare una dichiarazione.

PRESIDENTE. Prego il senatore Corte di voler attendere un momento.

Ha facoltà di parlare il senatore Cambray-Digny.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Devo fare una dichiarazione.

Io avevo presentato, come il Senato sa, un emendamento: non farò perder tempo al Senato. In seguito alla sospensione, fu tenuta ieri un'adunanza dalla Commissione, e, dopo una lunga discussione, essendosi fermata la Commissione alla formola che ha letto l'onorevole signor presidente, io ho creduto di accettarla e di ritirare la formola mia. Quindi io accetto la formola della Commissione.

Senatore CENCELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CENCELLI. Avendo nella Commissione anch'io aderito alla variazione portata all'emendamento proposto dal senatore Digny a questo articolo, ed essendo la prima parte della formola oggi proposta dalla Commissione identica all'emendamento che io aveva proposto, vale

a dire, di riprendere l'articolo ministeriale, mi associo interamente a quella, essendo in essa compenetrato il mio, e voto l'articolo come è proposto dalla Commissione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor senatore Corte.

Senatore CORTE. È inutile che io dica che l'emendamento che io aveva proposto rimane ritirato.

Ma io però propongo un'altra cosa. Per conto mio propongo il rigetto di questo articolo; e per conseguenza l'accettazione dell'articolo come era stato prima formulato. Ne dirò brevemente le ragioni.

In primo luogo mi pare contrario ad ogni principio di eguaglianza, che quello che è accordato ai consiglieri in taluni comuni, sia negato ai consiglieri di altri comuni.

Noi, con questo, veniamo, come ho già detto l'altro giorno, a costituire allo stato d'ilotismo il maggior numero dei comuni d'Italia, e specialmente i comuni in cui sono numerosi i piccoli proprietari, che parrebbe essere scopo di questa legge di schiacciare.

Ma, oltre a questo, in questa cifra tassativa di 10,000 abitanti, voi mi permetterete di dimostrarvi, e molto chiaramente, che c'è una grandissima contraddizione ed una ingiustizia ancora più grande. Infatti, se voi prenderete l'elenco dei comuni italiani, voi troverete che i comuni di dieci mila abitanti, i quali non sono capoluoghi di provincia o di circondario, si trovano tutti in determinate provincie e sono la conseguenza del difetto di viabilità, ed in altri tempi del difetto di pubblica sicurezza, che fece concentrare tutte le loro popolazioni in un solo abitato, lo che non costituisce certamente una superiorità di civilizzazione su altri comuni.

Questa legge, come ha ripetutamente detto il presidente del Consiglio ed ha ripetuto la Commissione, ed hanno ripetuto tutti quelli che la sostengono, è soprattutto intesa a riconoscere il diritto della capacità. Coll'articolo come è proposto date il diritto di eleggere il sindaco a dei comuni dove vi sono 90 % di analfabeti, e negate questo diritto a comuni che hanno soltanto il 2 % di analfabeti.

Concedere questo diritto ai comuni che hanno più di 10,000 abitanti è la più grossa contraddizione possibile alle premesse alle quali è informato questo progetto di legge.

Ma vi è di più.

Potrebbe accadere, ed auguriamoci che non accada mai, che la questione elettorale possa andarsi a rifugiare all'ombra di questa legge; che vi siano dei momenti, nei paesi ove la proprietà è molto divisa, nei quali convenga esercitare, per mezzo dei sindaci di nomina regia, delle pressioni sulle popolazioni in circostanza di elezioni, che se non vi fosse il sindaco di nomina regia non si potrebbero esercitare.

Sono partigiano della elezione dei sindaci e l'accetterei volentieri per tutti i comuni del Regno; solito a contentarmi di poco, avevo accettato la nomina estesa ai sindaci dei capoluoghi di mandamento, ed avevo anche proposto un emendamento, il quale, in fondo, veniva a rafforzare l'azione dello Stato; ma quando si volesse un articolo che stabilisca delle differenze, lasciatemi dire la parola, così odiose tra comune e comune, io credo di fare un atto di buon cittadino votando contro e pregandovi di riflettere alle conseguenze di un voto simile. Se non vi è il coraggio di ammettere il voto per tutti i mandamenti, voto che l'onor. presidente del Consiglio ha in quest'aula difeso, dicendo due volte che non offriva nessun inconveniente, in quanto che nei capoluoghi di mandamento si poteva provvedere diversamente, in questo caso l'unica cosa da fare è rigettare l'articolo e lasciare che il Governo seguiti a nominare i sindaci in tutti i comuni del Regno, siano grandi, siano piccoli.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onor. Alvisi.

Senatore ALVISI. Anch'io, onorevoli colleghi, aveva lo stesso desiderio espresso dall'onorevole mio amico Corte, che tutti i comuni nella elezione del sindaco fossero parificati. E questo desiderio io aveva da antica data, perchè, come ho detto altre volte, sono seguace del programma della Sinistra parlamentare, e ricordevole sempre del programma di uno dei suoi capi più rispettati, l'onor. Crispi; ed anche oggi ho la stessa opinione.

Provocato dal programma del 1869 della Destra parlamentare, l'onor. Crispi diceva: « Noi vogliamo un mutamento nella legge elettorale, e voi lo negate. Noi vogliamo la provincia indipendente dal potere politico, a capo della provincia un magistrato eletto dai suoi cittadini, e voi lo negate. Noi vogliamo un muni-

cipio padrone di sè stesso, con un sindaco nominato dai suffragi popolari, e voi lo negate. E circa al sistema d'imposte, noi siamo talmente divisi di opinione e d'idee che non è possibile intenderci.

« Noi crediamo che lo Stato non debba avere altre imposte che l'imposta diretta, eccettuati i dazi di confine, i quali necessariamente non si possono abolire, imperocchè la questione dei dazi di confine è simile a quella degli eserciti permanenti, che nessuno Stato può abolire se tutto il vecchio emisfero non li abolisce, tutta l'Europa non disarmi.

« In quanto all'interesse dei dazi di consumo, compreso il *macinato*, noi li abbandoneremo ai comuni finchè altri mezzi non vi sieno onde poter sostenere la finanza municipale ».

Io a questo programma sono rimasto fedelissimo, epperò sono rimasto nell'opposizione ai passati Ministri di Sinistra senza negare il voto politico, perchè i ministri che si succedettero hanno piuttosto continuato a governare cogli antichi principi, anzichè venire a mutamento radicale di sistema amministrativo.

È vero che l'onor. Crispi, nel suo discorso di Torino, da serio uomo politico, ha detto che altra cosa è vedere le questioni dal seggio di deputato, altro è vederle dal sommo della piramide governativa; ma ciò nonostante domando se le presenti riforme della legge comunale e provinciale si fondano sui principi per i quali l'onor. Crispi deve giustificare la sua presenza al potere, e se con le altre leggi di complemento raggiungeranno lo scopo d'una buona ed efficace amministrazione locale.

E venendo all'articolo in discussione, io non posso non deplorare che non sia estesa a tutti i comuni la nomina del sindaco; e in secondo luogo che non vengano demarcati i servizi che spettano ai comuni dei quali il sindaco è capo. A me sembra evidente che il sindaco capo di tutti i servizi avrebbe potuto distribuire la loro direzione ai componenti la Giunta e a quelli fra i consiglieri dei quali si riconoscesse la speciale competenza. In tal maniera i servizi comunali avrebbero proceduto regolarmente coll'applicazione della legge attuale a differenza di quella del 1865, nella quale l'ingerenza governativa si impone a tutte le funzioni delle quali nessuna è libera ed autonoma perchè sono du-

plicate dall'ente artificiale, la provincia, e triplicate dalla ingerenza dello Stato!

No, non è questo veramente il progresso che deve determinare l'allargamento del suffragio e la legge che ci viene presentata come caparra di un sistema nuovo!

Quindi io pregherei l'onorevole signor ministro a tenersi presente i principi che sono suoi, e che io ho cercato di svolgere nel mio discorso generale, allorquando farà studiare i progetti di legge che devono, come si suol dire, ricostruire un edificio completo di governo locale.

Si raccomanda l'urgenza specialmente della legge sui tributi che venga informata sulla base dell'*imposta proporzionale progressiva*, informata a quei principi, che con tanta chiarezza e franchezza aveva svolto nella sua vita parlamentare l'onor. Crispi, capo del mio partito, e dei quali appunto aveva fatto i cardini della riforma della legge provinciale e comunale.

Concludo: l'aggiunta che avrei voluto premettere all'art. 90 si converte, per le fatte osservazioni, in una semplice raccomandazione, che lascio al presidente del Consiglio di calcolare come opera sua.

PRESIDENTE. Il signor senatore Alvisi ritira adunque la sua proposta all'art. 90?

Senatore ALVISI. Sì.

Senatore RIBERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onor. Riberi.

Senatore RIBERI. Signori senatori: io, che ho sempre militato nelle file della Sinistra parlamentare, non potrei essere in massima contrario al principio che credo fondamentale della autonomia dei comuni, l'elettività del sindaco nella universalità dei comuni stessi.

Ma, per ragioni politiche e di opportunità, e più specialmente perchè manca ancora la legge sul riordinamento dei pubblici servizi che l'onorevole presidente del Consiglio dei ministri ha dichiarato nell'altro ramo del Parlamento che avrebbe presentato, e perchè l'istruzione obbligatoria fu ordinata soltanto da poco tempo, io sono d'avviso che si possa accettare il concetto di un esperimento parziale del detto principio, concetto a cui si è evidentemente informato l'articolo 50 del progetto.

E tanto più io l'accetto inquantochè questo

disegno di legge sancisce due radicali ed importantissime riforme, quelle dello allargamento e dell'elettività del sindaco.

Dopo che la prima riforma avrà funzionato, e se funzionerà bene, come spero, si potrà accordare a tutti o almeno a moltissimi comuni la facoltà di nominarsi il sindaco.

Credo inoltre opportuno di osservare che noi versiamo in un periodo di transizione. Leggi importantissime quali quelle del Codice sanitario, della pubblica sicurezza, e quella dei tributi locali dovranno nei prossimi anni essere attuate.

Mi pare quindi che non sarebbe forse prudente che ora il sindaco fosse elettivo anche nei più piccoli comuni, precisamente per la ragione che fu già detta da altri e che mi permetto di ripetere, che, cioè, finora i due uffici di capo dell'amministrazione e di ufficiale del Governo sono riuniti nella stessa persona.

I sindaci debbono essere efficaci fattori nella applicazione di queste nuove leggi, e non lo possono essere nei piccoli comuni, e nelle condizioni attuali, se sono in istato di dipendenza verso il Consiglio comunale, se manca loro l'autorità morale, e il prestigio che deriva da una nomina regia.

Ma ciò detto, mentre io sono lietissimo che l'onor. Cambray-Digny abbia dichiarato di ritirare quell'emendamento che a lui forse era parso convenientissimo, tenendo conto delle condizioni speciali della sua colta e gentile Toscana, e che io avrei combattuto, mi pare opportuno di sottoporre un grave dubbio alla Commissione intorno la nuova dizione dell'articolo 50 che viene da essa proposta.

Mi si permetta di fare brevemente la genesi dell'art. 50.

Il progetto ministeriale, o per meglio dire il presidente del Consiglio, riteneva che il sindaco dovesse essere eletto soltanto nei capiluogo di provincia e di circondario, o in quei comuni dove la popolazione eccede i 10,000 abitanti; e per contro la Commissione della Camera elettiva sosteneva, con gran copia di dottrina e di argomenti, che il sindaco doveva essere eletto nell'universalità dei comuni.

Si addivenne ad una transazione. Nella relazione della Camera leggo infatti:

« Che l'onor. ministro dell'interno, presidente del Consiglio, per le ragioni da lui esposte nella

sua relazione, non aderì alla proposta della maggioranza, ed invece, d'accordo con lui e tutta la Commissione, fu stabilito che la nomina elettiva dei sindaci fosse estesa ai capiluoghi di mandamento e che nel resto dei comuni del Regno continuasse il sistema vigente ».

L'estrema Sinistra, con uno splendido discorso di uno dei suoi più eloquenti oratori, presentò un emendamento perchè il sindaco fosse elettivo in tutti i comuni.

Ma l'onor. presidente del Consiglio, con quella sua sintetica e concisa parola, e per ragioni plausibilissime, ha dovuto dichiarare che a niun patto assolutamente avrebbe potuto accettare questo emendamento.

Or bene l'estrema Sinistra non ha esitato, non solo a ritirare l'emendamento proposto, ma nella solenne votazione a cui si addivenne per appello nominale sopra ad un identico emendamento proposto da uno dei più rispettabili e autorevoli uomini del partito conservatore, votò contro.

Io quindi non so se, dopo questo accordo a cui si addivenne dall'onor. presidente del Consiglio colla Commissione della Camera elettiva, se dopo che molti che fanno parte della Camera hanno rinunciato per spirito di conciliazione all'attuazione integrale immediata di uno dei principî che fu sempre il desideratum del partito liberale e progressista, accontentandosi che almeno il sindaco fosse elettivo nei capoluoghi non solo di provincia e circondario, ma altresì dei capoluoghi di mandamento, io non so se l'onor. presidente del Consiglio creda che, ove sia accettato l'emendamento della Commissione che toglie il sindaco elettivo ai comuni di mandamento, che sono 1800 all'incirca, il disegno di legge possa tuttavia nuovamente avere favorevole accoglienza nell'altro ramo del Parlamento.

A me sembra, o signori, che tutti quelli i quali sono lieti che siasi fatto un passo innanzi coll'allargamento del suffragio, che siasi dato maggiori garanzie circa alla sincerità del voto, e stabilite maggiori cautele dirette a tutelare il patrimonio comunale ed impedire, come con felicissima frase lo stesso onor. presidente del Consiglio diceva, la libertà della dissipazione, dovrebbero imitare l'esempio della Commissione della Camera elettiva e dell'estrema Sinistra, e fare sacrificio della loro individuale opi-

nione per evitare il pericolo che sia ritardato il beneficio delle accennate disposizioni che si contengono nel disegno di legge.

Io non disconosco che vi sono realmente inconvenienti nell'ammettere che soltanto i comuni di mandamento abbiano il diritto di eleggere il loro sindaco, dal momento che è impossibile negare che vi sono molti capoluoghi di mandamento che hanno una popolazione minore di altri comuni che non potrebbero eleggere il sindaco. Dirò anzi che vi sono molti comuni capoluoghi di mandamento che sarebbero di gran lunga inferiori, cioè di minore importanza di altri che non avrebbero il sindaco elettivo, non solo avuto riguardo alla popolazione, ma altresì alla coltura, alla loro entità contributiva patrimoniale ed economica.

Ma, ammessi tutti questi inconvenienti, convinto che nelle leggi bisogna accettarne alcuni perchè leggi perfette non si possono assolutamente fare tutto d'un tratto, io credo che sarebbe intanto conveniente di accettare l'articolo come venne dall'altro ramo del Parlamento, e senza farvi la grave modificazione proposta che toglie a tanti comuni il sindaco elettivo.

L'onor. senatore Corte ha accennato poc'anzi alla grande disuguaglianza di trattamento fra comuni e comuni che stabilisce l'art. 50, e che verrebbe ad offendere la giustizia distributiva.

Ma, o signori, di disuguaglianze tra comune e comune ne abbiamo già diverse. Vi è quella gravissima del comune aperto e del comune chiuso.

Gli abitanti del comune chiuso sono obbligati a pagare per molti generi, e perfino per prodotti delle loro terre, il dazio governativo, a cui non sono sottoposti quelli del comune aperto. Questa disuguaglianza nel contributo ai carichi dello Stato offende perfino uno degli articoli dello Statuto.

Vi è quella del diverso trattamento dei maestri; quelli della città hanno infatti uno stipendio maggiore di quelli dei piccoli comuni. Le condizioni diverse possono rendere opportuna per alcuni comuni una diversità di trattamento; e tanto più quando non si valutano diritti naturali, ma si disciplinano soltanto istituti di indole politica.

Del resto l'elettività del sindaco nei comuni capiluogo di provincia e circondario e di mandamento è già un notevole progresso, ed io

volgo preghiera al Senato di accettare l'art. 50 del disegno come fu votato dalla Camera elettiva.

Nell'avvenire un maggior progresso potrà esser fatto nella desiderata autonomia dei comuni.

1. Senatore DELFICO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore DELFICO. Signori senatori, io non posso che associarmi al parere dei miei colleghi i quali domandano che questa facoltà di elezione dei sindaci sia estesa a tutti i comuni del Regno, e ciò per ragioni di ordine generale e di ordine particolare.

Fra le ragioni di ordine generale la prima si è che questa è una legge organica generale costitutiva dei comuni e quindi per me sta che una legge di questa natura non possa contenere disposizioni che abbiano carattere di privilegi. E tale sarebbe per me quest'accordare ad alcuni comuni una così alta facoltà di nominare il loro capo e ad altri negarla.

Ragioni d'ordine particolare poi mi sembrano quelle che i sindaci non sarebbero uguali e non avrebbero tutti la stessa autorità, imperocchè quelli nominati dai Consigli comunali rappresenterebbero l'elemento popolare, l'elemento elettivo; mentre quelli dei piccoli comuni nominati dal Governo non rappresenterebbero che l'autorità dello Stato; quindi potrebbero derivare da ciò delle difficoltà e delle differenze di trattamento quando sorgessero contestazioni fra comuni e comuni, fra comune e Governo, da portare serie perturbazioni e inconvenienti non pochi.

Per queste ragioni che io brevemente ho creduto di esporre al Senato, torno a ripetere che mi associo pienamente al parere dei miei colleghi i quali sostengono che l'elezione del sindaco deve essere fatta generalmente da tutti i comuni.

Nè vale il dire che accordandola ai piccoli comuni ne possano sorgere inconvenienti seri, perchè in essi la elezione del sindaco potrebbe non essere spontanea, non essere sincera, ma imposta dalla volontà di qualcuno che prepondera nel comune; a questa difficoltà io contrappongo altra disposizione della legge la quale dà facoltà al Governo di sospendere ed anche di togliere di ufficio i sindaci che non adempissero coscienziosamente e bene al loro do-

vere. Quindi anche questo dubbio mi sembra che non abbia alcuna importanza.

In conseguenza di questo, io mi auguro che il Senato nella sua saggezza ed equanimità...

Senatore MANFRIN. Domando la parola.

Senatore DELFICO. ... voglia votare la proposta di estendere a tutti i comuni la facoltà di eleggersi il proprio capo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor senatore Manfrin.

Senatore MANFRIN. Ho domandato la parola soltanto per chiedere alcune spiegazioni alla Commissione.

L'art. 50 stabiliva, per l'elezione dei sindaci, criteri netti e precisi, come ciascuno può osservare.

Quindi il criterio della popolazione era soltanto sussidiario, come ben si vede; il sindaco nei comuni capoluoghi di provincia, di circondario e di mandamento, con una popolazione superiore a 10,000 abitanti, doveva essere nominato dal Consiglio comunale, ecc.

Ora domando alla Commissione come e perchè abbia essa abbandonato il criterio di concedere il sindaco elettivo al centro mandamentale attenendosi al solo criterio della popolazione, mentre nella sua relazione, a pagina 2, chiaramente esprime che il criterio della popolazione è fallace.

Infatti in essa si leggono queste parole:

« Il criterio che prima soccorrerebbe è quello della popolazione dei comuni; ma questo è di per sé solo nel più dei casi incerto e fallace. La consistenza attuale dei comuni è connessa alla loro storia; e l'agglomerazione o la disgiunzione degli abitanti dipende in gran parte dalle condizioni economiche, sociali ed agricole. La provincia di Como, con meno di 550 mila abitanti e 510 comuni, ne avrebbe appena tre della classe di tutti quelli di Terra di Bari, la quale con più di 700 mila abitanti ha solo 53 comuni. Da quell'insieme di cause grande disparità di istituti civili e di coltura, fra comuni di eguale popolazione complessiva, non pure da una ad altra delle regioni che formarono gli antichi Stati d'Italia, ma tra comune e comune della stessa regione. Laddove gli agricoltori abitano la città, donde muovono nel mattino per coltivare i campi lontani, il comune ha carattere diversissimo da quello ove essi vivono sparsi

LEGISLATURA XVI — 2^a SESSIONE 1887-88 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 DICEMBRE 1888

nelle campagne; così il comune che ha un centro popoloso, a numero eguale d'abitanti, è in condizioni grandemente diverse da quello in che la popolazione vive in case isolate, fra le quali di tratto in tratto sorgono i piccoli centri di popolazione. A cagione d'esempio, come mettere allo stesso livello Corato ed Andria in Terra di Bari, con Casale in provincia d'Alessandria e Vercelli in quella di Novara, sebbene i primi due comuni vincano gli altri due nel novero della popolazione? Come paragonare Marsala e Ragusa in Sicilia a Mantova ed a Lodi in Lombardia? E senza uscire dai termini d'una regione, come mettere a pari o al di sopra di Arezzo o di Siena, il comune rurale di Capannori; il quale, benchè noveri più di quarantun mila abitanti, non ha un centro che arrivi ai duemila abitanti? »

Or bene, da questo passo della relazione, dal quale apparisce che unanime fu la Commissione nello stabilire queste idee, io rilevo che, per il nuovo ed unico criterio adottato ora dalla Commissione, in alcune regioni d'Italia avremmo una quantità di sindaci elettivi, mentre nell'Italia centrale e nella superiore non ne avremmo quasi punto.

Io pertanto dinanzi a questa disparità che verrebbe fatta dall'articolo attualmente proposto dalla Commissione, mi permetto di chiedere come sia avvenuto che essa abbia mutato il suo criterio, e siasi appigliata appunto a quello che a pagina 2 della sua relazione dichiara fallace.

Senatore FINALI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onor. relatore della Commissione.

Senatore FINALI, *relatore*. Comincerò dal rispondere all'onor. Manfrin.

Egli ha preso ad esaminare e riferire la parte della relazione in che si discute il criterio della popolazione. È quella una parte generale, nella quale si tratta teoreticamente della opportunità di dividere i comuni in classi, con più o meno larghe attribuzioni, alle quali corrisponderebbe meno o più d'ingerenza governativa; concetto fondamentale, di che la Commissione è profondamente persuasa, e dal quale non si mostra alieno neppure il Governo, come è dichiarato nella relazione che l'onorevole ministro ha presentato al Senato, con espressa

riserva altresì di applicarlo con successive riforme legislative.

I concetti invece che ha seguiti la Commissione nell'esaminare questa specifica questione della elezione del sindaco, sono spiegati nella relazione sotto il capo quarto a pagine 9 e 10; e là vedrà l'onor. Manfrin che la Commissione aveva nella sua maggioranza seguito un doppio criterio, quello della popolazione e quello della costituzione, dirò così, organica del comune.

Di fatti là si dice che la maggioranza della Commissione era favorevole a mantenere il progetto come era stato presentato dal Ministero, e già votato dalla Camera; vale a dire che il sindaco elettivo fosse dato così ai comuni capoluoghi di provincia, di circondario, come ai capoluoghi di mandamento, attesa la loro costituzione organica; e di darlo eziandio ai comuni aventi non meno di 10 mila abitanti, benchè non siano capoluoghi di mandamento, i quali comuni però, notavasi in quella parte della relazione, è rarissimo il caso che non siano capoluoghi di mandamento.

Ecco le spiegazioni desiderate dal senatore Manfrin.

Nella proposta che ieri fu concordata dalla maggioranza della Commissione insieme all'onorevole ministro, vi è qualche deviazione dal concetto che prevaleva prima; di che dirò nel render conto dell'incarico datoci sabato scorso dal Senato, di esaminare gli emendamenti proposti intorno all'art. 50.

A questo articolo erano proposti due emendamenti: uno dei quali dall'onor. Cencelli, di cui parlerò subito, perchè era semplicissimo; e consisteva nel sopprimere l'indicazione dei comuni capiluogo di mandamento dal novero di quelli ai quali sia concessa dalla legge la facoltà di nominarsi il sindaco, onde questo non vi sia elettivo, quando non abbiano dieci mila abitanti.

L'effetto di questo emendamento, che ora è compreso in quello della maggioranza della Commissione, è di diminuire grandemente il numero dei comuni aventi facoltà di eleggere il sindaco. Fra i capoluoghi di provincia, di circondario, di mandamento e comuni aventi più di dieci mila abitanti, si contano circa 1800 comuni, che avrebbero avuto sindaco elettivo: togliendo i comuni capiluogo di mandamento,

il numero si riduce a circa 400; cioè a meno d'un quarto di quel che sia stato votato dalla Camera dei deputati e che la maggioranza stessa avea dapprima proposto di approvare; ed a meno della ventesima parte dei comuni del Regno.

L'onor. Digny faceva altra proposta non meno grave nelle sue conseguenze. Egli, senza concedere il diritto assoluto di elezione ad alcun comune, proponeva che in tutti i comuni del Regno, senza distinzione, ai Consigli comunali fosse data facoltà di designare per terna, alla nomina regia, il sindaco.

Nel corso poi della discussione avvenuta sabato, emendava egli la sua proposta, proponendo che nei comuni capoluoghi di provincia e di circondario il sindaco fosse elettivo, ma dovesse essere confermato dal Re; e per gli altri comuni manteneva il sistema della terna, colla conseguente nomina regia.

Intorno al sistema misto dell'onor. Digny parlò, in modo dubitativo, l'onor. ministro; e parve opportuno al Senato di rimandarne lo studio alla Commissione.

La Commissione, nella sua maggioranza, concordò ieri l'art. 50 nella forma che è stata letta dall'onorevolissimo presidente.

La sostanza della variazione introdotta in questo art. 50, secondo la deliberazione di ieri, è questa: 1° che si restringe il numero dei comuni ai quali è data la facoltà di eleggere il sindaco; 2° che in questi comuni, oltre l'elezione del Consiglio comunale, occorra quello che nella sua proposta l'onor. Cambrey-Digny chiamava conferina, ed ora si chiamerebbe istituzione per autorità regia; affine di tener conto della doppia qualità che ha il sindaco, di capo, cioè, della Amministrazione comunale e di ufficiale del Governo.

Finalmente si restituisce l'antico progetto ministeriale rispetto ai comuni minori; vale a dire che non si tratterebbe più di terna, secondo l'omendamento dell'onor. Cambrey-Digny, ma la nomina avverrebbe, come vuole la legge vigente, per autorità sovrana, scegliendo semplicemente fra i consiglieri del comune.

Questa proposta, che contiene una modificazione al progetto presentato dal Governo al Senato, combinandola con una parte dell'emendamento dell'onorevole Digny, è stata approvata, col consenso del signor ministro, dalla

maggioranza della Commissione, ed è quella di cui si propone oggi l'approvazione.

Senatore FARALDO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FARALDO. Io non ripeterò, onorevoli senatori, di certo le considerazioni da me svolte nell'occasione della discussione generale, mi permetto soltanto di fermare l'attenzione del Senato sopra un sol punto.

Quando si parlò dell'allargamento del suffragio si disse, e con ragione, che non doveva prevalere la forza cieca del numero.

Ora, o signori, con l'articolo che ci si propone noi stabiliremmo appunto il principio della prevalenza assoluta del numero, poichè un comune, avente una popolazione di diecimila anime, nominerà il suo sindaco, mentre il comune che non ha diecimila anime non potrà nominarlo.

Io conosco alquanto per pratica le diverse parti d'Italia, ed ho la convinzione che molti sono i comuni i quali, malgrado la loro popolazione d'oltre le diecimila anime, non racchiudono la coltura e gli elementi che si trovano in molti altri comuni di popolazione di molto inferiore; perciò io credo che il venire alle conseguenze della prevalenza del solo numero, quando queste conseguenze si sono combattute, e giustamente, nella occasione del deliberato circa l'allargamento del voto elettorale, non solamente, mi perdoni la espressione il Senato, non mi par logico, ma non mi pare neppure prudente: e per verità, come volete che un comune di novemilanovecento abitanti, i quali abbiano un grado di coltura assai elevato, e possedano elementi per una buona scelta del loro sindaco, accetti di buon cuore la legge per cui lo si mette al disotto di un altro comune, unicamente perchè questo ha una popolazione maggiore di diecimila abitanti, ma difetta di coltura? La conseguenza della massima che si vuol consacrare è dunque per me tale, che provo invincibile ripugnanza di potermi associare; e sebbene nella discussione generale io mi sia pronunziato di preferenza per la uniformità della nomina del sindaco per tutti indistintamente i comuni, tuttavia, perchè riconosco essere forse più savio di procedere a gradi, volentieri mi sarei associato alla proposta della terna.

Ma siccome la Commissione e l'onor. ministro non sono entrati in quest'ordine di idee,

e per di più, l'onorevole senatore Digny si è associato all'altra proposta della Commissione, trovandomi così nella necessità di votare per la distinzione tra comune e comune, in ragione unica della forza del numero, oppure rigettare questa disposizione della legge, dichiaro, non senza dispiacere però, che io non potrei dare all'articolo il mio voto favorevole.

PRESIDENTE. Prima di venire ai voti do facoltà di parlare all'onor. presidente del Consiglio.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'Interno.* Nella seduta di sabato io esposi le mie idee sui vari emendamenti che erano stati proposti al Senato.

Quindi avrei poco da aggiungere sulla modificazione fatta dalla Commissione, alla quale, per amor di pace, ho dovuto aderire.

Il sistema attuale è un atto di rispetto alla volontà dei cittadini ed al tempo stesso un atto di autorità esercitato dal Re, imperocché il Re non può scegliere il sindaco che tra i consiglieri, nominati dagli elettori all'amministrazione del comune.

Da qualche tempo si è discusso nel paese, se non convenisse dare ai Comuni piena libertà nella scelta del sindaco.

Il mio amico senatore Alvisi ha creduto farmi un'ammonizione, ricordando ciò che altra volta io ne aveva detto e scritto.

È pur troppo vero che, quando un cittadino ha la disgrazia di essere alla testa del Governo, valuta spesso certe cose diversamente da quando era sui banchi dell'opposizione.

Questo però non significa abiurare i principi altra volta sostenuti, ma correggere qualche giudizio erroneamente pronunziato.

Diceva appunto Bismarck a un deputato, che lo aveva rimproverato di aver mutato parere in una data circostanza, che si meravigliava della meraviglia del suo censore, essendo testardaggine e non virtù il persistere nella propria opinione quando si è convinti di non aver avuto ragione.

Nel mondo, guai a chi non progredisce, ed avendo torto non si corregge! Mi pare che virtù dell'uomo politico sia appunto di sapere adattarsi ai tempi.

La nomina del capo del municipio in Europa avviene in vari modi.

Vi sono certi Stati, come la Danimarca e la Spagna, nei quali il sistema è misto; in certi

comuni nomina il Re, in altri nomina il Consiglio comunale.

Nel Belgio e nei Paesi Bassi, la facoltà del Re è più estesa; imperocché è data a lui, non solo la facoltà di nominare il sindaco, ma di poterlo nominare fuori del Consiglio comunale.

I paesi, nei quali la scelta del sindaco non è data al capo dello Stato, sono il Portogallo, la Francia e l'Inghilterra.

Nell'Inghilterra però bisogna osservare che la nomina del sindaco non è la stessa in tutti i comuni; in alcuni il potere esecutivo vi prende parte. Prendiamo la città di Londra e propriamente la *city*, il nocciolo della grande metropoli, e vediamo come vi avvengono le cose. E dico la *city*, imperocché nella metropoli sindacati non ce ne sono; vi è l'ufficio del Governo Locale, il cui capo è un ministro della Corona.

Nella *city* adunque l'elezione avviene così: il gran Consiglio, chiamato il Consiglio comune, il quale si compone di circa 7000 cittadini, propone due candidati agli *aldermen*, i quali sono una specie di Giunta municipale. Gli *aldermen* scelgono fra questi il *lord mayor*, e della nomina si dà notizia alla Regina, la quale dà la sua ratifica.

Questo ricordo non dovrà dispiacere all'amico mio il senatore Corte, ammiratore, anche egli come me, delle cose inglesi.

Non avviene mai che la Regina rifiuti, ma la Regina ogni anno alla nomina del *lord mayor* è chiamata a dare il suo consenso. Ed anche in tutto questo è una ragione giuridica.

Il *lord mayor*, lo sapete meglio di me, nella *city* è il capo della polizia, ed in certe materie vi amministra giustizia. Quindi, nel paese parlamentare per eccellenza, dove la giustizia emana dal Re, e dove il Governo non può disgiungersi nelle varie parti, e deve essere armonico in tutto, vuolsi pel sindaco una specie d'immissione in possesso delle funzioni per parte della Regina, la quale è la fonte di tutti i poteri.

Fu per ciò che io, senza contraddire al mio passato, ho accettato la formula che la Commissione ha proposto.

Il sindaco nel nostro paese ha funzioni politiche e finanziarie; egli prende parte alla co-scrizione ed ha altre attribuzioni governative.

È logico quindi di non contraddire i principi fondamentali delle nostre istituzioni; e con la

LEGISLATURA XVI — 2ª SESSIONE 1887-88 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 DICEMBRE 1888

disposizione richiesta dalla Commissione noi vi resteremo fedeli.

Si è detto: « Voi stabilite una disparità di trattamento fra i vari comuni ».

In realtà, no. Colla nuova formula della istituzione regia, se tutti non sono egualmente nominati, tutti però entrano in ufficio nello stesso modo.

Nei piccoli comuni il Re sceglie fra i consiglieri; nei grandi comuni, compresi i capoluoghi di provincia, il Re accetta la scelta fatta dal Consiglio comunale, e mette il sindaco eletto in possesso delle funzioni governative.

Abbiamo così conservato il sistema dell'elezione consiliare, come il sistema della nomina regia, senza avere abdicato al principio costitutivo che il Re nomina alle cariche pubbliche come capo del potere esecutivo. E avvertite, signori, che nella differenza del doppio sistema havvi un grande motivo, pel quale ho dovuto accettare il diverso trattamento dei piccoli e dei grandi comuni.

La scelta di un sindaco ha un'importanza abbastanza grave.

Nei grandi comuni, colle riunioni e colla stampa, l'opinione pubblica s'illumina e si matura, e però nelle scelte vi ha tutta la probabilità di non ingannarsi. Non è lo stesso nei piccoli comuni, dove le facili clientele possono qualche volta viziare la nomina che venga fatta. Al contrario, quando il Re ha il diritto di scegliere fra i membri del Consiglio comunale, vi sono minori difficoltà perchè la scelta non cada sopra una persona che non meriti l'ufficio delicatissimo di sindaco. Quindi è che ho accettato la proposta della Commissione, e prego il Senato di volerla votare.

PRESIDENTE. Siccome i signori senatori proponenti hanno tutti ritirato i loro emendamenti, non rimane che la nuova proposta della Commissione.

Prego l'onor. relatore di dirmi se crede di sostituire nella medesima alle parole: *con decreto reale*, le parole: *dal Re*.

Senatore FINALI, *relatore*. Credo che si debba fare quella sostituzione, perchè il concetto espresso dalla Commissione era quello di mettere: *istituito dal Re*.

PRESIDENTE. Leggo dunque la proposta della Commissione così modificata:

Art. 50.

Il sindaco, nei comuni capoluoghi di provincia o di circondario o che abbiano una popolazione superiore a 10,000 abitanti, è eletto dal Consiglio comunale nel proprio seno, a scrutinio segreto, ed istituito dal Re.

Negli altri comuni la nomina è fatta dal Re fra i consiglieri comunali.

Il sindaco dura in ufficio tre anni, ed è sempre rieleggibile, purchè conservi la qualità di consigliere.

I comuni che, per virtù del presente articolo, acquistino il diritto della nomina del sindaco, non lo perderanno quando cessassero di essere capoluoghi di provincia o di circondario.

(Approvato).

PRESIDENTE. Do lettura dell'art. 51:

Art. 51.

Per le elezioni del sindaco da farsi dai Consigli comunali saranno osservate le norme seguenti:

Quando per la elezione non sia stata indetta una convocazione straordinaria del Consiglio, l'elezione deve essere posta all'ordine del giorno della prima tornata della prima sessione, che ha luogo dopo la vacanza dell'ufficio di sindaco.

L'elezione non è valida se non è fatta coll'intervento di due terzi dei consiglieri assegnati al comune ed a maggioranza assoluta di voti.

Se dopo due votazioni nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta, si procede ad una votazione di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto nella seconda votazione maggior numero di voti, ed è proclamato sindaco quello che ha conseguito la maggioranza assoluta dei voti.

Quando nessun candidato abbia ottenuta la maggioranza assoluta sopra prescritta, l'elezione è rimandata ad altra adunanza, da tenersi entro il termine di otto giorni, nella quale si procederà a nuova votazione. Ove nessuno ottenga la maggioranza assoluta, ha luogo una votazione definitiva di ballottaggio, ed è proclamato chi ha conseguito il maggior numero di voti.

Se dopo due convocazioni non si è ottenuta la

presenza del numero dei consiglieri, di cui ne presente articolo, si procede alla votazione definitiva, qualunque sia il numero dei votanti.

La seduta nella quale si procede alla elezione del sindaco è presieduta dall'assessore anziano se la Giunta comunale è in funzione, altrimenti dal consigliere anziano.

A questo articolo era stato proposto dai senatori Cambray-Digny e Sonnino un emendamento, che però fu abbandonato.

Il senatore Calenda propone ora il seguente emendamento al penultimo capoverso:

« Se, pel numero insufficiente de' consiglieri o per insufficienza di voti, non ha potuto seguire la elezione del sindaco nelle convocazioni, si procede in una adunanza successiva alla votazione definitiva, qualunque sia il numero dei votanti ».

Il signor senatore Calenda ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

Senatore CALENDÀ. Attesa l'importanza della nomina del sindaco che è il primo magistrato del comune ed ufficiale del Governo, il Senato vede in quest'articolo stabilito due essenziali condizioni; che la elezione, cioè, debba seguire coll'intervento dei due terzi di consiglieri, e che per regola debba essere fatta a maggioranza assoluta di voti.

Egli è chiaro che se fossero rimaste così queste prescrizioni, se il numero dei consiglieri non toccasse mai i due terzi o nei voti non si avesse mai la maggioranza assoluta, sarebbe indefinitamente protratta l'elezione del sindaco.

Al difetto della maggioranza assoluta si è provveduto col quarto capoverso:

« Quando nessun candidato abbia ottenuta la maggioranza assoluta sopra prescritta, l'elezione è rimandata ad altra adunanza, da tenersi entro il termine di otto giorni, nella quale si procederà a nuova votazione. Ove nessuno ottenga la maggioranza assoluta, ha luogo una votazione di ballottaggio, ed è proclamato chi ha conseguito il maggior numero di voti ».

Ma se mancano i consiglieri al numero dei due terzi, in due adunanze consecutive, nel concetto della Commissione, nel concetto anche della Camera elettiva, parrebbe che fosse da procedere ad una terza adunanza, nella quale, si abbiano o non si abbiano i due terzi di vo-

tanti, la nomina del sindaco dovrà essere fatta anche a maggioranza relativa.

Questo è espresso nel penultimo capoverso, così concepito:

« Se dopo due convocazioni non si è ottenuta la presenza del numero dei consiglieri, di cui nel presente articolo, si procede alla votazione definitiva, qualunque sia il numero dei votanti ».

Qui veramente non è espresso se debbavi essere cotesta terza adunanza, ma ne è implicito il concetto nella parola *dopo*; mentre, mancato il numero dei consiglieri una prima ed una seconda volta, non è fallace la speranza che lo si abbia in una terza adunanza.

Ma io domando alla Commissione: quale sarà il procedimento a tenere, allorchè in una prima adunanza non si ebbero i due terzi dei consiglieri; nella seconda adunanza si ebbero i due terzi dei consiglieri, ma non la maggioranza assoluta dei voti; e convocato un'altra volta il Consiglio, non si hanno i due terzi dei consiglieri? Si potrà in questa terza adunanza procedere definitivamente all'elezione del sindaco?

L'articolo, così come è congegnato, con le sue parole: « dopo due convocazioni, nelle quali non si sia avuta la presenza dei due terzi dei consiglieri », farebbe credere doversi passare ad una quarta convocazione, occorrendo, per procedere all'elezione con meno di due terzi di consiglieri, che si sia verificato il caso di *due* convocazioni *senza* che cotesto numero fosse stato raggiunto.

E potrebbe anche avvenire un altro caso ancora, che nella prima adunanza ci siano stati due terzi dei consiglieri e non sia seguita la elezione del sindaco, per difetto della maggioranza assoluta dei voti; nella seconda non siasi avuto il numero dei due terzi dei consiglieri, per cui nulla poté farsi, e nella terza non lo si ebbe nemmeno. Potrà in questa terza adunanza procedersi alla nomina con qualunque numero di votanti, o se ne dovrà indire una quarta?

Io ritengo essere proposito della Commissione nostra, come della Camera elettiva, non doversi andare mai oltre la terza convocazione, poichè leggo nella relazione della Commissione della Camera convenire per tutte vie di affrettare la nomina del primo magistrato del comune,

tanto che si vuole indetta all'uopo un'adunanza straordinaria, o che la si faccia nella prima tornata ordinaria. E però a me pare doversi con formula generica meglio affermare il concetto che alla terza adunanza, siasi o non dibattuta la nomina del sindaco nelle due prime, debba cotal nomina avvenire qualunque sia il numero dei consiglieri, qualunque il numero dei voti, purchè vi sia nel ballottaggio maggioranza relativa.

Se questa è l'intenzione della Commissione, mi sembra occorrere una diversa redazione dell'articolo; e quella che propongo pare a me più comprensiva di tutte le ipotesi, e nettamente porre il concetto che nella terza adunanza debba in ogni evento aver luogo la nomina del sindaco. Essa suona così:

« Se per il numero insufficiente di consiglieri, o per insufficienza di voti, non ha potuto seguire l'elezione del sindaco nelle prime due convocazioni, si procede in un'adunanza successiva alla votazione definitiva qualunque sia il numero dei votanti ».

PRESIDENTE. Domando se l'emendamento Calenda è appoggiato.

(È appoggiato).

Senatore FINALI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FINALI, *relatore*. Non è facile rispondere con sufficiente sicurezza ad un emendamento non semplice, dopo averne appena udita la lettura e la motivazione.

Pare a me che l'emendamento proposto dall'onor. Calenda amalgami due casi differenti assai, vale a dire il caso in che nessuno dei candidati abbia ottenuto la maggioranza voluta dall'art. 51, ed il caso che in Consiglio non si sia trovato presente il numero di consiglieri dallo stesso articolo prescritto. Difatti, egli dice: Se per il numero insufficiente di consiglieri, o per insufficienza di voti, non ha potuto seguire l'elezione del sindaco nelle prime due convocazioni, si procede in un'adunanza successiva alla votazione definitiva, qualunque sia il numero dei votanti.

Ora, al caso dell'insufficienza di voti provvedono i paragrafi 4 e 5 dell'art. 51, e al caso di non sufficiente concorso di consiglieri nel Consiglio provvede il paragrafo 6 dello stesso articolo. Tanto nell'un caso, quanto nell'altro,

è evidente che nella terza convocazione si fa sempre luogo alla definitiva nomina del sindaco.

Quindi, senza mancare di rispetto all'onorevole proponente, io dico che i fini, che egli vuol raggiungere, si raggiungono con l'art. 51 così com'è proposto; e che il suo emendamento non è accettabile, anche per la ragione che esso confonde due casi che l'art. 51 tiene ben distinti, quello cioè dell'insufficienza dei voti e quello dell'insufficienza del numero degli intervenuti al Consiglio.

INGHILLERI, *commissario regio*. Domando la parola.

Senatore CALENDA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor commissario regio.

INGHILLERI, *commissario regio*. Mi siano permesse alcune osservazioni, le quali sono conformi a ciò che ha esposto l'onorevole relatore; perocchè a me pare che con l'emendamento proposto dall'onor. Calenda non si possa raggiungere cosa diversa da quella che è scritta nell'art. 51, solo che esso articolo vogliasi intendere rettamente.

L'art. 51 prevede varie ipotesi; prevede l'ipotesi dell'insufficienza del numero dei consiglieri, prevede la insufficienza della votazione per numero di coloro che votano, in rapporto alla legittimità dell'elezione del sindaco.

Ora nell'art. 51 si dispone che « l'elezione non è valida se non è fatta con l'intervento dei $\frac{2}{3}$ », e che questo esperimento si deve rinnovare in altra adunanza, e in questi casi si prescrivono le norme per determinare la maggioranza e il ballottaggio. Col penultimo capoverso è stabilito il definitivo procedimento. Infatti ivi si dice:

« Se dopo due convocazioni non si è ottenuta la presenza del numero dei consiglieri di cui nel presente articolo, si procede alla votazione definitiva qualunque sia il numero dei votanti ».

Dunque con questo articolo si prevede il caso che non si possano mettere insieme i $\frac{2}{3}$ nelle prime due adunanze. Con l'ultima ipotesi chiaramente si stabilisce che, qualora non vi sia il numero legale già prescritto, cioè dei due terzi, si procede, per rendere possibile la nomina, alla elezione del sindaco qualunque sia il numero dei votanti.

LEGISLATURA XVI — 2^a SESSIONE 1887-88 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 DICEMBRE 1888

In questo ultimo caso il procedimento da seguire è chiaramente designato dalla legge.

Mi pare dunque che la redazione proposta dall'onor. Calenda chiarisca l'articolo; ma credo che l'articolo quale è, non potrebbe dar luogo ad equivoci, per modo che si renda impossibile o difficile la elezione del sindaco secondo il disposto dell'art. 51.

PRESIDENTE. L'onor. Calenda ha facoltà di parlare.

Senatore CALENDÀ. Io aveva presentata un'ipotesi che mi pareva chiarisse la ragione del mio dubbio. Questa ipotesi mi pare non sia stata discussa nè dall'onorevole relatore, nè dal commissario regio.

L'onorevole commissario regio ha detto: L'articolo è abbastanza chiaro: se dopo due votazioni nessun candidato ha raggiunto la maggioranza assoluta, si procede ad una votazione di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto maggior numero di voti; ed è proclamato sindaco quello che ha conseguito la maggioranza assoluta dei voti. Si riunisce il Consiglio; ci sono i due terzi; si procede alla votazione; nessuno ottenendo la maggioranza assoluta, si procede ad una seconda convocazione non oltre gli otto giorni; e in questa si ha la maggioranza assoluta nelle libere votazioni, o veramente si ha la maggioranza relativa anche nel ballottaggio, e la elezione è compiuta.

Questo è certamente scritto nell'articolo; ma oltre di ciò null'altro è preveduto, tranne la ipotesi del capoverso penultimo, che nella prima e nella seconda convocazione non si sia potuto dir verbo sulla nomina del sindaco perchè mancavano i due terzi di consiglieri. Cotesto caso l'articolo prevede nettamente e dice: « dopo due convocazioni » ossia in una terza convocazione si procederà, qualunque il numero dei votanti, alla votazione definitiva.

Ciò è chiaro.

Ma io presento l'altra ipotesi che può essere facilissima, ed è questa: nella prima convocazione ci sono due terzi di consiglieri e non risulta il sindaco perchè non si è avuta la maggioranza assoluta di voti. Secondo la legge, si deve procedere fra otto giorni ad una seconda votazione.

Se ci fosse la seconda convocazione con i due terzi, saremo nella ipotesi dell'articolo; ma se

nella seconda convocazione non si hanno i due terzi di consiglieri non si può procedere, e si procederà in una adunanza successiva. Se in una adunanza successiva non si avranno i due terzi di consiglieri, io domando: In questa adunanza successiva, si potrà procedere alla votazione qualunque sia il numero, o bisogna indirne una quarta?...

Voci. No, no.

Senatore CALENDÀ. Scusino, la legge dice: Se dopo la seconda votazione non si è ottenuta la presenza del numero di consiglieri, non si potrà procedere alla elezione.

Dunque, per aversi il caso di procedere qualunque sia il numero dei consiglieri, bisogna che in due convocazioni non vi sia stata la presenza dei due terzi: ma se una volta mancò il numero de' consiglieri, un'altra la maggioranza assoluta de' voti, è una ipotesi diversa, la quale, a rigore di termini, non può essere regolata dal detto capoverso: e perchè il fosse chiaramente, io proponevo quella redazione che comprende tutte le ipotesi, elimina ogni dubbio: e solo per questa maggiore chiarezza io prego il Senato di accoglierla.

Senatore FINALI, relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore FINALI, relatore. Mi pare che l'onorevole senatore Calenda possa acquetarsi alle mie parole, nella sicurezza che alla terza convocazione, per qualunque ragione sia dessa necessaria, sarà fatta la nomina del sindaco, secondo le disposizioni stampate in questo articolo 51.

INGHILLERI, commissario regio. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor commissario regio.

INGHILLERI, commissario regio. L'ultima convocazione è proprio la terza, ed è definitiva per la nomina del sindaco.

Così mi pare che vada inteso l'art. 51 nel senso che si renda possibile la nomina del sindaco.

PRESIDENTE. Onorevole Calenda, insiste nella sua proposta?

Senatore CALENDÀ. Poichè il relatore ed il commissario regio danno questa interpretazione all'art. 51, da comprendere anche i casi da me accennati, per far cioè che in ogni evento alla terza adunanza abbia luogo la elezione del sin-

daco - ciò che il regolamento in applicazione alla legge potrà più scolpitamente affermare - non ho ragione d'insistere sull'emendamento proposto e lo ritiro.

PRESIDENTE. Allora verremo ai voti.

Pongo ai voti l'art. 51 come fu da me letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Passeremo all'art. 52.

Art. 52.

I sindaci eletti dal Consiglio comunale possono essere rimossi dall'ufficio per deliberazione motivata del Consiglio stesso.

Il Consiglio non può essere chiamato a deliberare sopra la rimozione del sindaco, se non quando vi sia proposta motivata per iscritto del prefetto, o di un terzo almeno dei consiglieri assegnati al comune.

Per la validità della deliberazione occorre il voto di almeno due terzi dei consiglieri assegnati al comune.

Ove vengano sottoposti a procedimento penale per reati punibili coll'arresto o con pena più grave, i sindaci rimangono sospesi dalle loro funzioni, secondo i casi, dalla data della sentenza od ordinanza di rinvio a giudizio o dalla data della citazione a comparire all'udienza, e sino all'esito del giudizio. Quando siano condannati, decadono di pieno diritto dal loro ufficio.

I sindaci, siano eletti dal Consiglio o nominati dal Re, possono essere sospesi dal prefetto o rimossi dal Re per gravi motivi d'ordine pubblico, o quando, richiamati all'osservanza di obblighi loro imposti per legge, persistano a violarli.

Il sindaco rimosso non potrà più essere rieletto per due trienni.

La qualità di sindaco si perde per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere.

I decreti di remozione del sindaco saranno pubblicati nella *Gazzetta ufficiale* del Regno; e un elenco ne sarà comunicato ogni tre mesi al Senato e alla Camera dei deputati.

Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti, lo pongo ai voti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Segue ora l'art. 57, che era pure rimasto sospeso. Ne do lettura:

Art. 57.

Sono applicabili alle elezioni del sindaco le disposizioni penali degli articoli 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 e 45 della presente legge.

La parola spetta all'onor. senatore Finali.

Senatore FINALI, *relatore*. Il signor commissario regio ha fatto avvertire alla Commissione che in quest'articolo 57 v'è un richiamo all'articolo 36 il quale non ha applicazione all'elezione del sindaco.

Difatti l'art. 36 della legge vigente dice: « La deputazione provinciale pronuncierà sui richiami menzionati, ecc. »

PRESIDENTE. Seusi, onor. signor relatore, bisogna ben definire se l'art. 36, citato nell'art. 57, si riferisce all'art. 36 della legge in discussione o all'art. 36 della legge vigente.

Senatore FINALI, *relatore*. Ed anche l'art. 36 della legge in discussione dice:

« Chiunque attribuendosi falsamente una qualità od un censo, o facendo scientemente uso di documenti falsi o simulati, o con false dichiarazioni, o con qualsiasi artificio atto ad ingannare, ecc. »

Si tratta quindi di cosa totalmente diversa.

INGHILLERI, *commissario regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor commissario regio.

INGHILLERI, *commissario regio*. Io credo che il richiamo all'art. 36 sia stato fatto per errore.

Tutti gli altri articoli che si sono richiamati lo sono opportunamente, come gli articoli 38, 39, 40, ecc., che riguardano i mezzi fraudolenti che si adoprano o per accaparrare o per comprare voti.

L'art. 36 invece prevede un'ipotesi impossibile a verificarsi nella elezione del sindaco, giacchè considera soltanto il caso che con mezzi fraudolenti un individuo sia riuscito a farsi iscrivere nelle liste elettorali, od abbia fatto cancellare degli elettori dalle liste elettorali.

Non capisco quindi come questo art. 36 possa

trovare la sua applicabilità quando si tratta della nomina del sindaco. Ritengo perciò il richiamo fatto per errore materiale e propongo che sia eliminato.

Senatore FINALI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FINALI, *relatore*. La Commissione si associa alla proposta dell'onor. commissario regio.

PRESIDENTE. Rileggo dunque l'art. 57 togliendone, in conformità della proposta del commissario regio, accettata anche dalla Commissione, il richiamo all'art. 36.

Art. 57.

Sono applicabili alle elezioni del sindaco le disposizioni penali degli articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 e 45 della presente legge.

Se nessuno chiede la parola pongo ai voti l'art. 57 che ho letto.

Chi lo approva si alzi.

(Approvato).

PRESIDENTE. L'art. 57 *bis* fu già approvato, come pure gli articoli 58, 59, 60, 61 e 62; passiamo quindi all'art. 63 di cui do lettura:

Art. 63.

In ciascuna provincia è istituita una Giunta provinciale amministrativa ed è composta dal prefetto che la presiede, di due consiglieri di prefettura designati al principio di ogni anno dal ministro dell'interno, e di quattro membri effettivi e due supplenti nominati dal Consiglio provinciale i quali durano in ufficio quattro anni, sono rieleggibili e si rinnovano per metà ogni biennio. La rinnovazione dei membri eletti dal Consiglio alla fine del primo biennio è fatta per estrazione a sorte. Il ministro dell'interno designa pure un consigliere di prefettura supplente. I supplenti non intervengono sotto pena di nullità alle sedute della Giunta se non quando mancano membri effettivi.

Sono deferite alla Giunta provinciale amministrativa le attribuzioni conferite alla Deputazione provinciale dagli articoli 113, 137, 138, 139, 140, 141, 142 e 144 della legge 20 marzo 1865, allegato A.

Sono attribuite alla Giunta stessa le facoltà date alla Deputazione provinciale dagli articoli 4, 13, 14, 35, 16, 17, 21 e 24 della legge del 3 agosto sulle Opere pie. Contro le decisioni della Giunta è applicabile l'art. 18 della medesima legge.

Ai commissari elettivi verrà corrisposta una medaglia di presenza per ogni seduta nella misura che sarà determinata per decreto reale.

La spesa per le medaglie di presenza dei commissari elettivi è a carico della provincia, le altre spese sono a carico dello Stato.

Nella seduta di sabato furono svolti alcuni emendamenti a questo articolo; un emendamento, cioè del signor senatore Di Sambuy e un altro del signor senatore Rossi A. La Commissione avendo ripreso ad esame l'articolo e gli emendamenti relativi, propone che i paragrafi 2° e 3° dell'articolo medesimo sieno sostituiti da questo paragrafo unico:

« Sono deferite alla Giunta amministrativa le attribuzioni date alla Deputazione provinciale dagli articoli 113, 137, 138, 139, 141, 142 e 144 della legge 20 marzo 1865, allegato A, e dagli articoli 4, 13, 14, 15, 16, 17, 21 e 24 della legge 3 agosto 1862 sulle Opere pie; nonchè ogni altra attribuzione di tutela data dalle leggi alla Deputazione provinciale ».

Il senatore Calenda poi propone a questo articolo un'altro emendamento; propone cioè di modificarne il penultimo capoverso nel seguente modo:

« Ai quattro commissari elettivi necessari per rendere valida insieme ai tre governativi, l'adunanza della Giunta, la corrisposta, ecc. ».

Ha facoltà di parlare l'onor. senatore Calenda per svolgere il suo emendamento.

Senatore CALENDÀ. L'art. 63 è stato accettato dalla Commissione con una modifica.

Essa, nella relazione, ha scritto essere opportuno di eliminare la pena di nullità delle deliberazioni, quando oltre ai membri elettivi ordinari fossero intervenuti ancora dei membri supplenti elettivi; ed ha aggiunto che il costoro intervento era una specie di tirocinio per bene addestrarsi nelle cose della pubblica amministrazione.

Osservo che eliminare la nullità era conveniente; non essendovi ragione che il deliberato

della Giunta fosse dichiarato invalido solo perchè furono presenti i membri supplenti, forse intervenuti per la sospettata mancanza di qualcun membro titolare.

Ma alla guisa stessa non mi pare conveniente che, essendoci una medaglia di presenza per tutti quanti i membri, sieno effettivi, sieno supplenti, possano tutti costoro intervenire ad un tempo, e riscuoterne l'importo.

La faccenda si traduce nella maggiore spesa a carico delle provincie di centinaia di migliaia di lire.

Proposi perciò col mio emendamento di dare la medaglia di presenza ai soli 4 membri indispensabili per la validità delle deliberazioni.

Io con esso accennavo ancora ai tre membri governativi che dovevano intervenire all'adunanza, perchè la Commissione, nella sua relazione, dice del pari, che sarebbero nulle le deliberazioni prese senza lo intervento di tutti i componenti la Giunta: ma cotesto suo giusto concetto non vi è parola nella legge, che venga a sanzionarlo: e il mio emendamento colma pur questa lacuna.

PRESIDENTE. Domando al Senato se appoggia l'emendamento del senatore Calenda.

Chi lo appoggia è pregato di alzarsi.

(Appoggiato).

Ha facoltà di parlare il senatore Rossi Alessandro.

Senatore ROSSI A. Desidererei sapere dalla Commissione se nelle piccole modificazioni che ha fatto all'art. 63 ha tenuto conto dell'emendamento che ho svolto al primo comma di esso anche a nome di altri miei colleghi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore della Commissione.

Senatore FINALI, *relatore.* La Commissione ha preso in esame l'emendamento che porta la firma dell'onor. senatore Rossi e di altri cinque onorevoli nostri colleghi, ed ha riconosciuta la opportunità dell'emendamento stesso; salvo che bisogna emendarlo nella forma, poichè ci sembra si sia incorso in un errore involontario.

L'onor. Rossi propone si dica: « In ciascuna provincia è istituita una Giunta provinciale amministrativa ed è composta del prefetto che la presiede, di due consiglieri di prefettura designati al principio di ogni anno dal ministro dell'interno e di quattro membri effettivi e due

supplenti nominati dal Consiglio provinciale, i quali durano in ufficio quattro anni, sono rieleggibili se non dopo trascorso un biennio dalla loro scadenza, ecc. ». Evidentemente deve dire: « non sono rieleggibili se non dopo trascorso un biennio dalla loro scadenza, ecc. ».

Nella sua proposta manca un « non »; e molto probabilmente sarà un errore di stampa.

Senatore ROSSI A. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore ROSSI A. L'emendamento è copiato testualmente dall'art. 15 della legge del 1882, e nello stampato, pare, si è ommessa la prima parola « non », per cui si vede evidentemente trattarsi un errore di stampa.

Senatore FINALI, *relatore.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FINALI, *relatore.* Tanto più volentieri la Commissione dichiara di accettare l'emendamento dell'onor. Rossi.

Senatore ROSSI A. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore ROSSI A. Io ringrazio la Commissione anche a nome dei miei amici dell'accettazione del mio emendamento.

Senatore DI SAMBUY. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore DI SAMBUY. Ha udito il Senato che la Commissione non accetta l'emendamento che io ho avuto l'onore di proporre e che mantiene, d'accordo coll'onorevole ministro dell'interno, l'istituto della nuova Giunta amministrativa provinciale.

Signori, al punto in cui è giunta la discussione, sembrerebbe a me una irriverenza ai miei onorevolissimi colleghi quando volessi continuare a combattere senza nessuna speranza di vincere.

Insistere sopra degli emendamenti, i quali possono essere conseguenza di qualche esperienza e di qualche studio, quando non li si vuole accogliere, è opera vana, infruttuosa, inutile.

Ho troppo rispetto del vostro tempo, nè voglio cimentare la vostra pazienza.

Sin da principio ho detto che, qualora fosse stata convenientemente emendata, la somma dei benefici mi avrebbe indotto a votare questa legge; nella discussione generale ho insistito in questo concetto riferendomi essenzialmente all'art. 63.

Ma ora che ne è dei vantaggi sperati? Non si è voluto emendare l'art. 21, per cui vedrete nei giorni di elezione sulle porte delle sezioni elettorali i poveri magistrati incaricati di presiedere gli uffici, aspettare invano tutta la mattina coloro che si rifiuteranno a formare gli uffici provvisori; era un grave difetto della legge vigente, non vi si è voluto portare rimedio.

All'art. 50 abbiamo visto respinta dal ministro e dalla Commissione la liberale proposta della terna, mercè la quale tutti i comuni potevano avere un sindaco di loro scelta facendo cessare uno stato di cose da tutti lamentato, in ispecie per le indebite ingerenze che si affermano per scopi elettorali.

Ora si vuol mantenere la proposta di una Giunta amministrativa, la quale ho apertamente combattuta per le complicazioni e conflitti che seco reca inevitabilmente; la si mantiene col principio di remunerare uffici che non dovrebbero essere remunerati, aumentando così di due o tre milioni indirettamente le imposte ai contribuenti; tutto ciò col risultato di aver una categoria nuova d'impiegati procaccianti e faccendieri, inferiori di tanto ai veri impiegati, inquantochè non avranno neppure subito un esame.

In presenza di tali circostanze, io, per deferenza al Senato, l'ho detto e lo ripeto, cesso una lotta infeconda e ritiro tutti gli emendamenti che avevo proposti a questo ed ai seguenti articoli della legge.

PRESIDENTE. Se io ho bene udito, la Commissione ha dichiarato di accettare l'emendamento del signor senatore Rossi A., colla correzione di un errore di stampa.

Ma io prego la Commissione di riflettere che in questo modo sarebbe omesso uno dei concetti della primitiva proposta, cioè che i quattro membri effettivi e i due supplenti nominati dal Consiglio provinciale si rinnovano per metà ogni biennio. Bisogna che si trovi una dizione la quale armonizzi colla proposta del senatore Rossi; altrimenti non corre più il senso.

Senatore CAVALLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CAVALLINI. Dal momento che niuno contesta e quindi è accettato da tutti l'emendamento del senatore Rossi, anche da me firmato, cioè che tra la nomina e la riconferma deve tra-

scorrere l'intervallo di un biennio, e che non è questione che di redazione e di sintassi, ossia di coordinamento di parole, si potrebbe votare la massima e demandarlo alla Commissione, perchè ci presenti una adeguata redazione.

PRESIDENTE. Signor senatore Cavallini, io non posso mettere ai voti delle massime; io debbo mettere ai voti degli articoli formulati. Questo, farò quando si sarà formulato l'articolo.

Il regolamento prescrive ciò tassativamente.

Ora vi è un altro emendamento aggiuntivo all'art. 63, stato in questo momento trasmesso alla Presidenza, del tenore seguente: che, dove si dice « I commissari elettivi che non abbiano abituale dimora nel capoluogo, ecc. », si dica: « La medaglia di presenza si dà soltanto ai commissari che non hanno dimora abituale nel capoluogo ». Questo emendamento reca la firma del senatore Colocci.

Ha facoltà di parlare l'onor. Colocci per svolgerlo.

Senatore COLOCCI. Credo non sia necessario aggiungere alcuna spiegazione al mio emendamento; inquantochè a me sembra che questa medaglia di presenza sia accordata non come mercede dell'opera che prestano questi membri della Giunta, ma come indennità di spese per trasferta ed altro, che s'incontrano facilmente nel trasportarsi dal proprio paese al capoluogo.

Io proporrei quindi che queste indennità di spese fossero concesse soltanto a quelli che non hanno abituale dimora nel luogo.

Senatore FINALI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il senatore Finali ha facoltà di parlare.

Senatore FINALI, *relatore*. L'onor. signor presidente ha detto, come sempre, cosa savissima, che cioè non si può votare un articolo per massima; bisogna proporlo in un testo concreto. Del pari è necessario mettere d'accordo la proposta Rossi col testo dell'art. 63 del progetto ministeriale, emendato dalla Commissione; e se il Senato credesse ciò conveniente, la Commissione si riserverebbe di venir domani colla formola concreta dell'articolo.

La Commissione non avrebbe potuto formulare l'articolo meglio di quel che abbia fatto l'onorevolissimo presidente.

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni si sospenderà l'art. 63.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. L'opinione mia sarebbe che debba sospendersi la sola aggiunta Rossi.

PRESIDENTE. Io debbo seguire le norme del regolamento, il quale vieta di votare massime che non siano formulate in emendamenti o proposte speciali e debbo porre ai voti gli emendamenti prima degli articoli ai quali essi si riferiscono.

Se permettono, credo di aver forse trovato il modo di uscire d'imbarazzo e ne farei la proposta.

Non è il mio ufficio; ma mi pare che si potrebbe dire così: « e di quattro membri effettivi e due supplenti nominati dal Consiglio provinciale, i quali staranno in ufficio quattro anni e si rinnovano per metà ogni biennio », e poi continuare: « i commissari scaduti rimangono in ufficio fino alla loro surrogazione e non sono rieleggibili se non dopo trascorso un biennio dalla loro scadenza. Questa, per il primo biennio, è determinata dalla sorte ». Questo è il concetto della proposta del senatore Rossi combinata con quella della Commissione.

Senatore ROSSI A. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore ROSSI A. Accetto pienamente la dizione proposta dal signor presidente.

Senatore FINALI, *relatore*. Altrettanto fa la Commissione, che di certo non avrebbe potuto far meglio.

PRESIDENTE. Allora potremo venire ai voti.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. La Commissione all'art. 63 voleva soppresso l'ultimo periodo del primo paragrafo. Io pregherei di non far cotesta variante, e di lasciare che i supplenti intervengano alle sedute. E la ragione è questa:

Ho veduto funzionare alcune magistrature, nelle quali non è vietato l'intervento ai supplenti in camera di consiglio, e qualche volta è invalso perfino l'abuso di farli votare; e potrei citare parecchi esempi.

Potremmo limitarci a togliere la sanzione penale, sopprimendo le parole: « sotto pena di nullità », poscia si disporrà nel regolamento in quanto si riferisce alle indennità, e sarà detto che, quando i supplenti non interven-

gono per supplire i titolari, non riceveranno nulla.

Senatore CALENDÀ. Dopo queste spiegazioni...

PRESIDENTE. Prego di non interrompere.

Ora ha facoltà di parlare l'onor. Cavallini.

Senatore CAVALLINI. Comincio a chiamare l'attenzione del Senato su questo fatto, che la Commissione aveva proposto la soppressione dell'ultimo periodo della prima parte dell'articolo 63. L'ultimo periodo sta scritto così: « I supplenti non intervengono, sotto pena di nullità, alle sedute della Giunta se non quando mancano membri effettivi ».

Dunque la Commissione aveva riconosciuto la convenienza che anche i supplenti intervenissero alle sedute della Giunta amministrativa. Ora invece vuole escluderli; ma, a dire meglio, li esclude e non li esclude, perchè mentre non li ammette alle sedute, non commina però più la nullità; quindi, siccome *impune legi non paritur*, così, se i loro colleghi non si opporranno, potranno anche intervenire.

Secondo me, fa d'uopo fare distinzione tra l'intervento alle sedute ed il voto. Se i membri effettivi sono al completo, sta bene che i supplenti non prendano parte alla votazione, perchè altrimenti i membri effettivi da quattro salirebbero a cinque ed anche a sei, e ciò equivarrebbe ad accrescere addirittura il numero dei membri effettivi.

Ma il semplice intervento dei supplenti alle sedute della Giunta amministrativa non perturba punto la costituzione della Giunta. E se è vero, *plus videant oculi, quam oculus*, e se è desiderabile che si faccia in tutte le questioni la più ampia discussione per discernere il vero, a me sembra, che l'intervento alle sedute anche dei supplenti possa, non che nuocere, giovare anzi alla migliore amministrazione.

E così avviene ora nelle Deputazioni provinciali. I supplenti, se vogliono, intervengono sempre, sia che vi siano presenti tutti i membri, e sia che ne manchi qualcuno, ed il loro intervento e la compartecipazione loro alla discussione fu talvolta riconosciuta di non poca importanza.

Io, quindi, alle parole: « non intervengono sotto pena di nullità » propongo che si sostituiscano quest'altre: « non possono prender parte alle sedute », ecc., con quello che segue nel progetto.

LEGISLATURA XVI — 2ª SESSIONE 1887-88 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 DICEMBRE 1888

In altre parole, escludo il voto, ammetto l'intervento, perchè utile e benefico.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Calenda.

Senatore CALENDÀ. Se la Commissione, recedendo dalla sua proposta di soppressione del periodo ultimo dello articolo, accetta la domanda dell'onor. ministro che quel periodo resti - esclusa la pena di nullità - e il Senato approvi ciò che il ministro chiede, lo scopo del mio emendamento è raggiunto; vieppiù per avere l'onor. ministro dichiarato che nel regolamento sarà stabilito che per tutti coloro i quali intervengono abusivamente alle riunioni della Giunta amministrativa, non avendo obbligo di votare, non ci sarà medaglia di presenza; quindi il ritiro.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Finali.

Senatore FINALI, *relatore*. Ho presentato agli onorevoli miei colleghi la proposta dell'onorevole ministro, consistente nel ripristinamento del periodo che noi proponevamo di sopprimere, toltone però l'inciso « sotto pena di nullità », ed ho ottenuto da essi dichiarazione di assenso, che faccio in loro nome.

Aggiungo che ci piace, che la dichiarazione fatta dall'onor. ministro e la restituzione di questo paragrafo, il quale indica chi debba o non debba intervenire, sia stato motivo all'onorevole Calenda di ritirare il suo emendamento.

In quanto alla proposta dell'onor. Cavallini, lo pregherei di non insistere, perchè quel suo concetto di far intervenire i supplenti quando proprio non è necessario, non mi pare che risponda ad un preciso concetto giuridico.

L'onor. presidente del Consiglio ha indicato degli inconvenienti che avvengono ed ai quali si vuole ovviare; e certamente non vi si vuole invece aprire la porta.

Senatore CAVALLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CAVALLINI. Parmi proprio che non vi sia plausibile motivo per vietare ai supplenti d'intervenire alle sedute della Giunta ed il relatore stesso riconosce che le considerazioni da me esposte non mancano di valore.

Ma ne aggiungerò altre due: la prima, che non conoscendosi, nè potendosi *a priori* conoscere quanti siano i membri effettivi che interverranno alla seduta, o se durante la seduta

per un evento qualunque e pur troppo contingibile, si assenti qualche membro effettivo, può avvenire se non sono presenti anche i supplenti, che manchi o cessi la maggioranza della Giunta, e che, conseguentemente, la seduta vada deserta, o si debba chiudere per mancanza del numero legale, con remora e detrimento della spedizione degli affari devoluti alla Giunta; la seconda, che essendosi coll'adozione dell'emendamento Rossi stabilito, che tra la nomina dei membri elettivi ad una nuova nomina debba decorrere il termine di due anni dalla loro scadenza, non vi potrà essere quella tradizione uelle massime, che pur cotanto giova al buon andamento dei pubblici affari, e che a diminuire codesto inconveniente parmi perciò opportuno l'ammettere alle sedute i supplenti, che saranno pur ammessi a membri effettivi, e col corredo della pratica acquisita.

Senatore FINALI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FINALI, *relatore*. Forse qualche inconveniente in pratica può avvenire, e qualche brav'uomo che sarebbe desiderabile che da supplente diventasse effettivo, può rimanere escluso. Ma l'inconveniente grave e massimo al quale si vuole fare contrasto è questo: che si perpetui in questa funzione i membri elettivi della Giunta provinciale amministrativa, che essi diventino quasi degli impiegati, e col tempo formino una specie di capitolo o di consorteria.

Quindi i piccoli inconvenienti che possono verificarsi, secondo le ipotesi del mio amico Cavallini, sono tanto inferiori a questo massimo inconveniente, che proprio noi non possiamo accostarci alla sua proposta.

PRESIDENTE. Il signor senatore Cavallini non ha mandato alla Presidenza la sua proposta scritta.

Senatore CAVALLINI. Dal momento che non è accettata, la ritiro.

Senatore COSTA. Domando la parola sul comma terzo.

PRESIDENTE. Parli pure.

Senatore FINALI, *relatore*. Badi che è modificato.

PRESIDENTE. Il secondo e terzo comma, secondo l'ultima proposta della Commissione, vengono a formarne un solo.

Senatore COSTA. Allora rinuncio alla parola.

PRESIDENTE. Verremo ai voti per divisione.

LEGISLATURA XVI — 2ª SESSIONE 1887-88 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 DICEMBRE 1888

Rileggo l'articolo parte per parte.

Pongo ai voti la prima parte del primo comma del tenore seguente:

Art. 63.

« In ciascuna provincia è istituita una Giunta provinciale amministrativa ed è composta del prefetto che la presiede, di due consiglieri di prefettura designati al principio di ogni anno dal ministro dell'interno e di quattro membri effettivi e di due supplenti nominati dal Consiglio provinciale i quali durano in ufficio quattro anni, e si rinnovano a metà per ogni biennio.

« I commissari scaduti rimangono in ufficio fino alla loro surrogazione e gli elettivi non sono rieleggibili se non dopo trascorso un biennio dalla loro scadenza. Questa pel primo biennio è determinata dalla sorte ».

Chi approva questa parte del primo comma dell'art. 63 è pregato di alzarsi.

(Approvato).

PRESIDENTE. Pongo ora ai voti l'altra parte del primo comma. La leggo:

« Il ministro dell'interno designa pure un consigliere di prefettura supplente.

« I supplenti non intervengono alle sedute della Giunta se non quando mancano membri effettivi ».

Chi approva quest'altra parte del primo comma è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Ora pongo ai voti la proposta della Commissione che riunisce insieme il secondo ed il terzo comma.

Ne do lettura:

« Sono deferite alla Giunta amministrativa le attribuzioni date alla Deputazione provinciale dagli articoli 113, 137, 138, 139, 141, 142 e 144 della legge 20 marzo 1865 allegato A, e dagli articoli 4, 13, 14, 15, 16, 17, 21 e 24 della legge 3 agosto 1862 sulle Opere pie; nonchè ogni altra attribuzione di tutela data dalle leggi alla Deputazione provinciale ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Domando ora all'onore. Colocci se mantiene il suo emendamento.

Senatore COLUCCI. Io aveva proposto il mio emendamento come cosa che si offriva spontaneamente alle considerazioni del Senato; ma se la Commissione ed il ministro non l'accettano, visto che contro l'autorità di questi non vi è probabilità che venga dal Senato accettato, lo ritiro.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti i due ultimi comma dell'art. 63 che rileggo:

« Ai commissari elettivi verrà corrisposta una medaglia di presenza per ogni seduta nella misura che verrà determinata per decreto reale.

« La spesa per le medaglie di presenza dei commissari elettivi è a carico della provincia, le altre spese a carico dello Stato ».

(Approvato).

Ora pongo ai voti il complesso dell'art. 63.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Segue l'art. 64.

Ne do lettura:

Art. 64.

Non possono far parte della Giunta provinciale amministrativa:

a) i deputati al Parlamento nella provincia in cui furono eletti;

b) i consiglieri provinciali della provincia;

c) i sindaci dei comuni della provincia;

d) gli impiegati civili e militari dello Stato in attività di servizio;

e) gli impiegati e agenti contabili della provincia e dei comuni e delle Opere pie;

f) coloro che non possono far parte delle liste dei giurati.

Decadono di pieno diritto dall'ufficio di commissario elettivo le persone contemplate dalle lettere a, b, c, d, e del presente articolo, che in caso di elezione non avranno fra 8 giorni dall'elezione medesima rinunziato all'ufficio che li rende incompatibili.

A questo articolo è proposta dai signori senatori: A. Rossi, Jacini, Guerrieri-Gonzaga, Clemente Corte, P. Manfrin, Zoppi, G. Sonnino, E. Deodati, Cavallini, Devincenzi di far rivivere

LEGISLATURA XVI — 2^a SESSIONE 1887-88 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 DICEMBRE 1888

la lettera g) soppressa dalla Commissione, che, cioè, non possano far parte della Giunta provinciale amministrativa gli avvocati e procuratori esercenti.

L'onor. senatore Rossi A. ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

Senatore ROSSI A. Nella tornata di giovedì scorso il senatore Miraglia ha detto che le deliberazioni tra due assemblee politiche, l'una coll'altra si completano. Qui il Senato è chiamato dalla sua Commissione a cancellare una deliberazione dell'altro ramo del Parlamento. Non toccare tale deliberazione della Camera elettiva: ecco lo scopo dell'emendamento che io, con altri nove senatori, tutti di me migliori, sono incaricato di difendere dinanzi al Senato.

E difatti l'argomento, già da sè stesso appena indicato, annuncia le spine che in sè contiene; ma tanta è l'equanimità del Senato anche nelle questioni più delicate, che io spero che vorrà accordarmi la sua attenzione con benevolenza.

L'articolo non è nuovo al Parlamento. Nel progetto di legge per la riforma comunale e provinciale del 1882 era così proposto all'articolo 15: « Non possono essere contemporaneamente membri della Giunta provinciale amministrativa:

Omissis. 6. « Gli avvocati esercenti nella provincia ».

Nella relazione si diceva: « Tra le incompatibilità è posta anche quella di avvocato esercente nella provincia. Non fu lieve la discussione nella Commissione: in essa non mancarono coloro che fecero rilevare il pericolo nell'estendere la incompatibilità ai professionisti, poichè, messi in sulla china, se si rende incompatibile l'avvocato esercente, non vi sarebbe ragione per non escludere egualmente l'ingegnere, l'architetto, ecc. ecc. ».

Deliberato quindi sei anni fa dalla Commissione della Camera elettiva di 18 membri, tale voto venne riportato nel presente disegno di legge dall'ultima discussione della Camera nel 17 luglio prossimo passato, cioè venne votata la esclusione degli avvocati, aggiungendovi anche i procuratori; con che si è ribadita la proposta fatta nel 1882.

Non si tratta qui di fare rivivere l'eterna questione dell'opportunità dei tecnici nelle Com-

missioni; di vedere, cioè, se dove si tratta di ferrovie occorran ingegneri; o trattandosi di decidere delle costruzioni di palazzi o di facciate di duomi, occorran degli architetti; e se le giurie di belle arti debbano esser composte di pittori e scultori. Ancor meno poi di discutere intorno all'ingegno, al carattere, all'onestà di una delle più onorate professioni civili.

Altri dirà che l'abitudine porta facilmente gli avvocati alle sottigliezze; altri, che in essi havvi la disposizione naturale a considerare le questioni da un sol lato.

Senatore ERRANTE. Domando la parola.

Senatore ROSSI A. Altri dirà che in essi vi possa essere una tal quale smania, ch'io credo fino a un certo punto legittima di sfoggiare ampie dottrine; altri, finalmente, che la cura minuziosa che essi portano alle formule d'ordine possa nuocere alle questioni di concetto.

Ma tutti questi non sono che piccoli difetti inerenti alle qualità, e sono forse anche nell'indole nostra di Italiani.

Io mi affretto a rendere omaggio a tutta la classe di cui qui si discorre; basta vedere i luminari che all'avvocatura ha dato l'Italia e ripetere le parole dell'onorevole senatore Miraglia, l'altro giorno pronunziate, quando disse che oltre una metà dei ministri che fu qui governarono il Regno d'Italia appartenevano a quella professione. Ed io sottoscrivo alla fisiologia che uno de' luminari maggiori, attualmente guardasigilli, ha fatto del vero tipo dell'avvocato in un libro rimasto celebre.

La Commissione in questo articolo non fu unanime, anzi l'onorevole Cencelli ha confessato l'altro giorno che non ci fu una sola questione in questa legge che abbia potuto riunire la unanimità...

Senatore FINALI, *relatore*. Non lo può aver detto.

PRESIDENTE. Prego di non interrompere.

Senatore ROSSI A. Il relatore, a pagina 24 della relazione, porta delle ragioni molto semplici. Egli dice: « Può poi parere strano, che mentro da un collegio, il quale deve avere conoscenza delle leggi amministrative e deve essere versato nella scienza del diritto, si escludano appunto avvocati e procuratori; si lasci aperta la porta ad ingegneri, a medici ed altri professionisti nei quali è minore la competenza, e

fra i quali possono esservi dei procaccianti, non meno che tra gli avvocati e i procuratori ».

A me queste parole suonano anzi troppo semplici; tuttavia voglio dare interamente ragione al relatore in astratto. E nemmeno cercherò degli esempi all'estero, come potrei, a sostenere la mia tesi. La questione va veduta al concreto, altamente, serenamente, e, come ha detto poco fa l'onor. presidente del Consiglio, dobbiamo contare col tempo in cui siamo, colla società in mezzo alla quale viviamo, coi fatti che in essa si svolgono.

E poichè è data a me occasione e modo di esporli al Senato, parlerò scrutando, ne' suoi recessi, quello che ad una grande maggioranza di cittadini suona la coscienza pubblica. Poichè noi ci troviamo in così difettosa assenza d'una stampa austera, ed in così scarso uso del diritto delle pubbliche riunioni e, diciamolo pure, anche con così scarso fondo di coraggio civile.

Io chiedo a dunque alla Commissione, la quale ha pronunciato il suo autorevole parere sulla deliberazione della Camera dei deputati, io domando all'onor. relatore, come sia avvenuto che un voto di tanta importanza non abbia incontrato lotte e contrasti.

Non uno, meno pochissime parole del relatore, sorse a difendere la eleggibilità degli avvocati alla Giunta amministrativa.

PRESIDENTE. La pregherei di riandare meno su tutto ciò che è avvenuto nell'altro ramo del Parlamento.

Ella sa che è poco corretto insistere in una Camera su ciò che si è detto nell'altra.

Senatore ROSSI A. Mi limiterò di affermare che quella deliberazione non ha portato nessuna reazione nel paese e neanche nella stampa in genere, meno qualche penna isolata, dietro la quale molte volte si vede l'individuo che la tiene in mano.

Aggiungerò che, con una Camera elettiva dove sono 272 laureati in legge, è parso quella come una votazione di secondo scrutinio, la quale attesta una grande autorevolezza.

Ciò mi pare che sia permesso di dire anche al Senato, poichè, secondo me, non fa che rendere molto eloquente un nobile disinteresse; e credo che meglio di così non possa essere compresa dal pubblico l'altezza di un mandato politico.

PRESIDENTE. Il regolamento dice espressamente

che non è permesso commentare in una delle Camere i voti dati nell'altra.

Dunque io la prego di abbandonare assolutamente la via che ella segue.

Senatore ROSSI A... Non toccherò più della Camera e dirò subito che quel voto, bene considerato, rialzò il prestigio dell'avvocatura; e sono pienamente convinto che la coscienza pubblica lo ha confermato, approvandolo.

La coscienza pubblica aveva approvato la legge delle incompatibilità del 1882, per la quale i deputati al Parlamento venivano esclusi dalle Deputazioni provinciali.

Ed io ho provato un dispiacere, che ho udito ripetersi da molti nel paese, quando si è visto che, dopo soli sei anni, un certo pentimento avvenisse riguardo a questa incompatibilità; inquantochè alla lettera *a* dell'art. 64 vediamo ritornare i deputati al Parlamento nelle Deputazioni provinciali, purchè non siano eletti nella stessa provincia.

Il Governo stesso afferma implicitamente che quella legge non ha bastato, poichè questo progetto muta e, per così dire, sconsacra le Deputazioni provinciali.

L'onor. Cavallini ne ha fatto l'altro giorno gli onori funebri; e lo stesso relatore della Commissione dichiara: « conviene dire che fecero mala prova ».

Ora, il posto che i deputati al Parlamento hanno lasciato libero nelle Deputazioni provinciali l'hanno preso gli avvocati.

Oltre una metà dei membri delle Deputazioni provinciali sono composti di avvocati esercenti e non è meraviglia se nel censimento del 1880, edito dal comm. Bodio, sappiamo che erano 17,619 (statistica ufficiale) gli avvocati esercenti: uno per ogni 1700 abitanti.

Notate che i membri eletti della Giunta amministrativa durano quattro anni in carica, mentre nella Deputazione provinciale duravano soltanto due, ed io mi rallegro che il Senato abbia accettato l'emendamento mio e de' miei amici all'art. 63, che arreca uno stadio d'intersecazione per la continuazione delle nomine nella stessa persona.

Ora gli articoli 65, 66, 67, 68 vennero dalla Commissione soppressi, nei quali si determinavano principalmente le funzioni giurisdizionali della Giunta amministrativa; a mio credere quegli articoli non sono ancora proprio condan-

nati, ma semplicemente ammoniti, e ne dirò poi brevemente il perchè. Per cui può dirsi che Comuni, Provincie, Opere pie, passeranno evidentemente in mano della Giunta amministrativa; la tutela, la giurisdizione, la finanza, i conflitti, le liti: tutte attribuzioni che verranno addossate alla Giunta amministrativa; ed infatti il relatore della Camera dei deputati, nella tornata del 17 luglio p. p., diceva: « si badi che come è stata costituita, essa è un vero tribunale; ha non solo funzioni di vigilanza e di tutela, ma altresì funzioni giurisdizionali, perchè è giudice anche dei ricorsi contro gli atti dei Consigli e delle Deputazioni provinciali, dei Comuni e delle Opere pie ».

Ci sarà sempre qualche lotta fra comuni e provincie, specie nei comuni maggiori; ci sarà il controllo dei municipi che contano anche ottanta consiglieri; ci saranno delle decisioni amministrative da interpersi eventualmente fra due partiti politici, poichè non si può spogliarsi della politica nell'amministrazione, come si è visto nelle discussioni dei giorni scorsi.

Tutti sarete convinti che quattro membri, avendo la supremazia su tre, in una Giunta composta di sette membri, i quattro commissari elettivi avranno sempre ragione sugli altri tre non elettivi.

L'onorevole relatore accenna già a cotesto antagonismo, ma, se volete che io vi dica il mio sentimento quale lo provo, io prevedo che d'ora innanzi dovrà dirsi: poveri prefetti!

Senatore MIRAGLIA. Domando di parlare.

Senatore ROSSI A. Ho detto che la soppressione degli articoli 65 al 68 la ritengo provvisoria, e questa mia opinione io la mantengo.

Immaginate voi allora una Giunta imperante sopra un numero rispettabile di impiegati, i quali vengono ad avere in certo modo nella prefettura una supremazia sugli impiegati della Deputazione provinciale ed anche su quelli della prefettura?

A me pare che (certe cose si debbono dire, perchè se voi, signori, anche pensaste in modo differente da me su quest'argomento, pure io credo che non le vedreste in differente modo, poi in pratica), se questi quattro membri elettivi saranno compatti, possa venirne una oligarchia, a null'altri soggetta che al Consiglio di Stato.

Questa Giunta infatti mi arieggia come una

copla della Commissione permanente dei Consigli generali in Francia. Aggiungete la tendenza evidente che c'è nello Stato di crescere di più in più i suoi uffici sociali; aggiungete che noi abbiamo preso per simbolo un regime il quale è espresso nel *dominio della legge*, eppoi converrete con me che l'azione degli avvocati sarà di più in più potente e generale.

Notate che fra le facoltà date a questa Giunta vi è naturalmente l'autorizzazione ai comuni di far liti.

Voi non potete aver dimenticato le parole del senatore Faraldo nella discussione generale, quando disse: « Guardatevi bene di non mettere mai un uomo in collisione fra i propri interessi e i propri doveri ».

Quella espressione mi ha colpito.

Io non dico che quella collisione possa, nel caso nostro, avvenire; ma noi dobbiamo prevenire che essa non avvenga.

Or come potrà un avvocato esercente, membro della Giunta amministrativa, respingere i suoi vecchi clienti i quali si trovino in collisione d'interessi col comune o colla provincia con cui hanno affari? Come vorrà l'avvocato esercente respingere clienti nuovi che verranno a lui per questo fatto principalmente che esso è membro della Giunta amministrativa? Ripeto che tali contrasti non avverranno, lo spero; però fate in modo che non debbano avvenire.

Si dice da taluni, e io sono fra questi: bando ai sospetti! Ma siccome io credo che le giurisdizioni contenute negli articoli 65 al 68 non si potranno assolutamente allontanare dalla Giunta, e come si promette che quelle attribuzioni faranno capo ad una legge speciale, allora sarà questa la quinta legge speciale, dopo le quattro nominate dal senatore Manfrin, che si riappiccicherà alle così dette « modificazioni della legge comunale e provinciale ».

Perchè riguardo al contenzioso amministrativo che si vede e non si vede qui, io ho esaminato a lungo nella relazione della Commissione della Camera dei deputati, quelle sette o otto pagine che ne trattano e ne trattano in una forma tutta diversa da quella accennata assai brevemente nella relazione dell'onor. Finali. E vi ho traveduto come un duello aperto sul contenzioso amministrativo. Da una parte per reintrodurre questo contenzioso amministrativo, dall'altra per allontanarlo.

Io narro e non giudico del bene e del male, perchè desidero che da voi stessi vediate e decidiate; non sarci competente a giudicarne, anche se lo volessi.

La Giunta amministrativa sarà tale, quale deve servire al concetto con cui è stata creata. Una Giunta amministrativa, levate le attribuzioni degli articoli 65 a 68, per me non avrebbe nessun motivo di esistere.

Alla Camera elettiva, quando si è inacerbita la questione a questo proposito, l'onor. relatore sorse ad attenuare le attribuzioni della Giunta, ed il presidente del Consiglio lo ha seguito in quel cammino; ma io non la penso così.

Penso che l'aver riportato ad una legge speciale gli argomenti degli articoli 65 sino al 68 sia compiere in due volte quello che era da compiersi in una volta sola.

Lasciatemi quindi concludere, o signori: l'influenza e l'azione, che pure io vorrei ritenere benefica, dell'avvocatura, è una forza impellente, dominante nello stato della nostra società e della nostra legislazione, ed è nella natura delle cose che sia così, senza che ci sia, per così dire, colpa di nessuno seppure non havvi la colpa di tutti.

Voi avete visto che, essendosi discussa la legge di pubblica sicurezza, anche per l'ammonito si sono dovuti trovare dei difensori, inquantochè un ammonito può essere condannato ingiustamente. Dunque d'ora in avanti avremo il difensore dell'ammonito ed un altro difensore che sarà accompagnato al dibattimento dalla questura.

È voce generale che la gestazione penosa della Cassazione unica debba ascrivarsi agli avvocati. Ma, per ritornare alla Giunta, fu intanto rovesciato il pensiero originale del Governo, nella sua composizione. Io avrei votato molto più volentieri il primitivo progetto del Governo anzichè quello che si è oramai votato.

Prima si è scartato il prefetto, ma per scartare il prefetto si è proposto il presidente del tribunale; un uomo nato morto, visto che nessuno dei deputati che abbia parlato del presidente del tribunale l'abbia accettato.

Così via via sono venuti quattro membri eletti invece di due, e il concetto primordiale del Governo è stato radicalmente cangiato.

Il Governo, non c'è che dire, onor. presidente del Consiglio, ha dovuto capitolare!

Ma l'organismo della Giunta amministrativa sin d'ora è costituito; per quanto sia oggi per il momento velato in Senato, riapparirà al suo stato naturale poi.

Ora che cosa ne dice la coscienza pubblica?

La coscienza pubblica osserva che non c'è lite celebre nel Regno che non tenti di cadere nelle mani di un senatore o di un deputato...

PRESIDENTE. Onor. Rossi, la prego...

Senatore ROSSI A. Non si dubita dell'onestà, è evidente, ma si magnifica l'influenza, e questa è una cosa vera.

Si magnifica l'influenza, oltrechè del merito personale, dell'essere vicini al potere...

PRESIDENTE. Onor. Rossi, io la pregherei di spiegare meglio il suo concetto, il quale può essere travolto a fini che ella certo non ha.

Senatore ROSSI A. Il mio concetto è questo, che quando si affida una causa ad una persona altolocata il cliente crede che la sua causa sia meglio appoggiata...

PRESIDENTE. Che il cliente creda, è padrone di credere quello che vuole, ma non dovrebbe la voce del cliente trovare eco qua perchè noi abbiamo lo Statuto, il quale dichiara che la legge è uguale per tutti. (*Bene, bravo*).

Senatore ROSSI A. Se nelle mie parole ci fosse qualche cosa...

PRESIDENTE. Vi è qualche cosa che può toccare la dignità del Corpo alla quale ella appartiene, quindi la prego di temperare.

Senatore ROSSI A. Io non posso a meno, contenendomi in quei termini che i miei sentimenti, i miei doveri di senatore m'impongono, non posso fare a meno di osservare al Senato che io ho meditato con molta attenzione e non senza una certa preoccupazione un libro dell'antecessore del nostro egregio avvocato erariale e collega, nonchè i discorsi che egli faceva alla Camera dei deputati, improntati ad un alto patriottismo. E poichè ho visto che in un grande giornale della capitale, quindici giorni fa, ha potuto comparire una notizia nella quale si diceva che si stava pensando di creare un nuovo Ministero giurista, posto là come a difendere il patrimonio dello Stato, io non ci ho punto creduto; ma il fatto solo che questa notizia abbia potuto comparire in un giornale di Roma di grande portata mi ha, lo ripeto, preoccupato.

Ora gli annali di giurisprudenza sono là, e

gli archivi amministrativi hanno i loro fasti e ... nefasti, alcuno dei quali possono anche essere ignorati ed ignorandi. Si va pensando talvolta che in certe questioni amministrative le procedure non possono avere il loro compimento, secondo la vera natura dei fatti, ma che possano riservarsi agli atti interni dei fatti che sarebbe buona cosa che la coscienza pubblica conoscesse, là dove questi dovessero concorrere ad una educazione migliore del paese e ad ammigliorare la nostra amministrazione.

Forse, o signori, parlando di questa coscienza pubblica, che pure esiste nel paese, io posso credere che ci sia una specie di reazione contro l'amministrazione della giustizia, accusata a torto di subire delle influenze locali di uomini e di cose; mentre si loda l'intemperanza del nostro guardasigilli e la imparzialità, la onestà delle nomine, e si lodano le sue circolari che restano qualche volta inesaudite. Forse una viziosa organizzazione giudiziaria inceppa il pieno sviluppo della giustizia; così pure la pluralità delle Corti di cassazione ha potuto crescere la confusione che m'auguro venga adesso a cessare, dopo il voto splendido ottenuto sabato scorso dall'onorevole guardasigilli.

Francamente vi dico ancora che la coscienza pubblica si risente dell'eco paurosa delle Corti d'assise; abbiamo visto ora finire un processo che ha durato tre mesi, appena uscita fresca la nota circolare dell'onor. guardasigilli. I più discreti dicono: Quanto dispendio! mentre le cause dei poveri non possono aver luogo perchè troppo care! E così pare che l'ufficio della giuria, anzichè essere l'esercizio di un diritto, sia divenuto un'imposta sui cittadini. Ma i più seri, invece, guardano di tanto in tanto a certi scandali che avvengono; sono, è vero, rarissimi certi difensori audaci, suscettivi, imperiosi; onde talvolta, leggendo un resoconto, pare che il reo sia il presidente delle assise.

E la voce pubblica ha potuto in passato giudicare a suo modo, s'intende in modo grossolano e storto, la natura di certi traslochi che sono avvenuti. (*Rumori*).

Tutti ricordano come ai dibattimenti di Venezia sui fatti di Mantova, il campo di Temi, il sacro padiglione del diritto, per poco non diventava una arena di discussioni sociali.

Scusi il Senato se io dall'amministrazione volai per un momento alla giustizia; ma quante

volte in questi ultimi tempi io non ho udito invidiare la legislazione rumena, dove gli avvocati, fin che sono al Parlamento, non possono esercitare la loro professione!

Applicata all'Italia tale legislazione, vi assicuro che accrescerebbe immensamente il prestigio di quest'onorata professione. Chè se il presidente del Consiglio mantenesse la sua antica idea del mandato legislativo retribuito, è certo che incontrerebbe allora minori avversari.

Senatore CAVALLINI. Domando la parola.

Senatore ROSSI A. Vorrei finir qui; non vorrei scendere ai piccoli ragionamenti per persuadermi, o signori, a voler mantenere la radiazione degli avvocati secondo la lettera g) dell'art. 64.

La Commissione dice: Avrete procaccianti egualmente nei medici, negli ingegneri. Io, invero, se la proposta che fu fatta alla Camera della esclusione dei senatori dalla Giunta qui venisse rinnovata, la voterei subito.

Mi si osserva: Se scartate gli avvocati, chi resta?

Io penso che non sieno soltanto le università che possono somministrare i quattro membri elettivi della Giunta.

La relazione del 1882 già vi nomina: laureati in genere, ex-magistrati, ex-consiglieri provinciali, ex-funzionari, negozianti ed industriali emeriti, ex-ufficiali di terra e di mare, maggiori contribuenti, ecc., ecc.: tante categorie sulle quali può cadere la scelta.

E non è vero che vi si escludano i giuristi; poichè se giuristi occorrono vi si mandano, ed è certo che saranno dei più celebri non soltanto, ma anche sempre imparziali; poichè un avvocato, il quale abbandoni il suo studio per pigliare una medaglia di presenza alla Giunta amministrativa, non sarà certo un avvocato che abbia molta clientela.

Me lo permetta l'onor. Commissione, io rimasi stupito di questa radiazione.

Senza toccare ciò che riguarda l'altro ramo del Parlamento, parmi però che l'onor. presidente del Consiglio, all'altra Camera, è stato in certo modo messo...

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Domando la parola.

Senatore ROSSI A... alla acquiescenza di un voto in cui egli non poteva metter parte, e qui invece si deve mettere alla acquiescenza di un

voto contrario; un certo riguardo si sarebbe dovuto avergli.

Teniamoci infatti in un'atmosfera serena. Vogliamo pronunziare forse un ostracismo contro una classe di cittadini onorati? Niente affatto. Non si tratta di nessuna *diminutio capitis*; la Camera elettiva ha voluto allontanare ogni sospetto, e noi dunque facciamo come essa.

Difatti, potete mai asserire che gli elettori abbiano delle contrarietà per gli avvocati? Tutt'altro! Se una metà del Parlamento è composta di avvocati, e questi per di più non sono come i magistrati, come i professori, soggetti ad un numero ridotto, potrebbero essere di più ancora di quelli che sono, nessuna restrizione essendo ad essi imposta.

E perchè questo?

Perchè il Parlamento è un corpo politico, e come corpo politico non amministra; ma è il potere esecutivo che amministra.

Ma qui la Giunta amministrativa è pura amministrazione, e per giunta quasi esclusivamente d'interessi fondiari.

Io ho finito: forse questa sera il Senato ha udito cose nuove. Ma non sono cose nuove per i senatori e meno ancora per il Governo.

Io spero altresì che qui la mia persona non ci debba entrare; del resto, quando credo di dire il giusto, di dire quello di cui son convinto, rimango indifferente così alla lode come al biasimo.

Ma se havvi chi da nessuno certo si sospetta, questo è il Senato; che la coscienza pubblica lo mantenga sempre alto come lo merita, il Senato, e così riconosca e dica che mantenendo la deliberazione della Camera dei deputati, il Senato non ha risposto ad altro che a un sentimento nobilissimo, confermando e rispettando l'esclusione degli avvocati, come ci venne dalla Camera dei deputati, nelle nomine della Giunta amministrativa.

Così facendo noi avremo tenuto alto il prestigio e il decoro degli avvocati, e mantenuto egualmente alto il decoro di tutti e due i rami del Parlamento.

Senatore COSTA. Domando la parola per una dichiarazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onor. senatore Cencelli per fatto personale.

Senatore CENCELLI. Ho chiesto la parola quando l'onor. Rossi Alessandro mi ha fatto dire cosa

da me assolutamente non detta nella seduta di sabato.

Egli ha affermato avere io detto non esservi stata mai unanimità di voto nella Commissione che ha studiato questa legge. Ciò non è affatto vero, onor. Rossi, poichè in moltissime circostanze la nostra Commissione è stata unanime nel deliberare sulla accettazione o rigetto di alcuni articoli, o su nuove proposte da sottomettere al giudizio del Senato.

Io dissi soltanto che, trattandosi di una legge puramente amministrativa, in cui non entra o non dovrebbe entrare la politica, non era presumibile che la Commissione potesse essere su tutti gli articoli in condizione di mantenere costante la sua maggioranza e la sua minoranza assoluta, ma che, siccome ciascun individuo formante parte della Commissione portava in seno ad essa l'esperienza propria e degli studi speciali relativamente alla composizione ed al funzionamento dei Consigli comunali e provinciali, ne veniva di conseguenza che alcuni di essi per certi articoli formavano la maggioranza e per altri si trovavano in minoranza.

Questo è quel che ho detto, come si potrà vedere nel resoconto stenografico.

Del resto, non c'è da fare nessuna meraviglia che, trattandosi di una legge amministrativa, la maggioranza si spostasse da un articolo all'altro.

Lascio al mio collega relatore di rispondere a tutte le altre cose dette nel suo lungo discorso dal senatore Rossi, al quale io non posso assolutamente associarmi; e se nella maggioranza della Commissione si può dire che ci fosse una proposta in cui, non unanimità assoluta, ma quasi unanimità si verificasse, fu precisamente nel cancellare da questo articolo la lettera g), perchè tutti quanti, salvo un'eccezione, ci trovammo concordi nel dire che, se a questa Giunta amministrativa si toglieva il concorso della capacità e competenza degli avvocati esercenti, forse si sarebbe trovata la Giunta composta di gente, la quale, trattandosi di materia giuridica, non avrebbe potuto in nessun modo deliberare con cognizione di causa.

Ciò stante, non ho altro a dire.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor senatore Errante.

Senatore ERRANTE. Sarò brevissimo, perchè l'ora stringe, e perchè mi limiterò ad una sola

LEGISLATURA XVI — 2^a SESSIONE 1887-88 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 DICEMBRE 1888

questione, essendo tutte le altre estranee alla presente discussione; cioè alla esclusione degli avvocati esercitati dalla Giunta amministrativa.

La Camera dei deputati li ha voluti escludere; era nel suo diritto.

Il Senato, ove creda di non acconciarsi a questo ostracismo, sarebbe pure nel suo diritto: la facoltà è reciproca; *potimusque damusque vicissim*; e per tutto ciò che riguarda la Camera credo che fra noi ed essa c'è il fiume Lete, per quelle particolarità o divergenze che a noi non importano.

Noi non dobbiamo attingere i nostri ragionamenti che dalla nostra coscienza e dalla nostra esperienza.

Perchè gli avvocati devono essere esclusi?

Ho ascoltato per un pezzo l'onor. Rossi, e non ho sentito una ragione veramente determinante.

L'Alfieri fece parecchie satire, e fra le altre una contro gli avvocati: « Cui chiama il vulgo stupido avvocati ».

Ma ne fece parecchie altre contro i negozianti, contro i commercianti, ecc. Fortunatamente, beato lui, viveva di rendita e credeva che tutto il mondo al pari di lui potesse vivere di rendita, o dovesse morire d'inedia.

Or bene, quali sono le esclusioni sancite da questa legge?

Non sono mai esclusioni generali, perchè l'esclusione generale è per sistema una grande ingiustizia.

Gli avvocati non hanno intelligenza? Certamente che sì.

Gli avvocati non hanno gli studi indispensabili per risolvere quelle tali questioni che sorgono spessissimo nelle Giunte amministrative?

Certamente che sì.

Dunque l'unica cosa che si dice e non si dice si è che gli avvocati, in generale, non hanno coscienza.

Io non credo che ciò si possa ammettere, poichè sarebbe un assurdo, una contraddizione e disdirebbe tutta la nostra costituzione politica ed amministrativa, in virtù della quale gli avvocati siedono al Parlamento, e al banco dei ministri ed in tutte le grandi Amministrazioni, e vi portano lumi, intelligenza e rettitudine. Dunque la classe per sè non si potrebbe escludere che per bizzarria o ingiustizia.

Si dice: escludiamola perchè ha influenza.

Vi sono le influenze legittime e buone e le illegittime e maligne: quelle che provengono dalla intelligenza, dalla forza del carattere, dalla maggior conoscenza delle cose, sono influenze legittime che si accettano volentieri da tutti: le influenze che non si debbono subire sono quelle che risultano da un fatto o da un atto colpevole o vergognoso.

Ora, *a priori*, non si può dire che gli avvocati non possono essere eletti ed intervenire nelle Giunte, perchè potrebbero difendere qualcuno che abbia interessi in contraddizione degli interessi comunali; ipotesi sopra ipotesi, ma non sono fatti, e per questo si risolvono in asserzioni inconcludenti.

Vediamo se nel progetto di legge che si discute le esclusioni hanno un motivo determinato e sono d'ordine generale.

Le esclusioni sono queste: « Non faranno parte delle Giunte i deputati al Parlamento nella provincia in cui furono eletti ».

Non perchè sono deputati, ma perchè eletti in quella provincia, per cui si suppone quella tale influenza pericolosa che potrebbe acquistarsi qualche voto di più. •

« I consiglieri provinciali della provincia », poichè se il consigliere provinciale deve esercitare il suo nuovo mandato vi potrebbe essere contraddizione o sospetto di parzialità.

« I sindaci ed assessori comunali dei comuni della provincia ». E ciò per motivi identici.

« Gli impiegati dello Stato in attività di servizio », poichè devono servire in altri uffici che loro vietano la residenza in quel luogo ove si raduna la Giunta; e ciò dipende unicamente dal loro impiego.

« Coloro che non possono far parte della lista dei giurati », perchè inabili o per mancanza di ingegno o per vecchiazza, o perchè inetti.

E dopo questi verrebbero gli avvocati e procuratori, tutti in massa, come classe sospetta e pericolosa!

Essi, benchè avvocati, se si trovano compresi in una delle esclusioni precedenti, vadano pure cogli altri, ma escluderli solo perchè avvocati, sarebbe ingiusto, ed allora potreste mettervi anche i notai, i medici, i farmacisti che hanno una certa influenza in tutti i comuni, e forse primi fra tutti gli uomini soverchiamente ricchi. Sarebbe la legge de' sospetti!

Credo dunque che, non essendoci un vero motivo determinante, è impossibile che si possano escludere gli avvocati senza commettere un'ingiustizia grandissima.

Si è detto: con tale esclusione acquistano prestigio.

Ma chi acquista prestigio?

Gli avvocati no certo, poichè sono dichiarati sospetti; la Giunta molto meno, perchè probabilmente mancheranno taluni uomini che potrebbero fare molto bene col loro sapere e la loro esperienza giuridica.

E qui l'onor. Rossi, invertendo l'argomento, si rivolge al numero de' componenti la Giunta che sono nominati dal Governo, ed ai membri elettivi, e dice che il prefetto vi farebbe una meschinissima figura, perchè rimarrebbe in minoranza, tre contro quattro.

Ma in che senso s'intende *figura*?

Si suppone che i membri elettivi non abbiano interesse pel vero e pel giusto, o ne abbiano più o meno di quello che anima il prefetto e quelli nominati dal Governo?

Questa distinzione fra elemento popolare e nomina governativa io non l'ammetto, perchè nelle autorità governative ci sono due qualità, l'una di cittadino e l'altra di funzionario dello Stato, e perciò si deve supporre in essi una eguale scrupolosità di coscienza, e un maggior decoro di quello che riveste ogni altro cittadino.

In questo stato di cose io dico che il Senato è nel suo diritto e farà il suo dovere tutte le volte che cancellerà gli avvocati dal numero di quelli che non possono essere eletti.

Si è parlato di coscienza universale, di coscienza pubblica.

Soliti fantasmi e paroloni ad effetto.

Io di coscienze non ne intendo che una sola, ed è la propria coscienza.

Le coscienze pubbliche ordinariamente non esistono che per le grandi cose, e non sempre sono rette. Anche le coscienze pubbliche devono sottostare al criterio dell'individuo il quale deve avere la coscienza in se stesso. Il nostro mondo vero è la nostra coscienza, dentro la quale si devono scomporre e distillare le opinioni altrui; ora questo senso intimo è in tutti gli uomini onesti, e gli avvocati fanno buona e splendida parte della società civile; lasciamoli in pace, che faranno del bene anzichè del

male, se pure non si vogliono proscrivere le virtù dell'ingegno e del sapere.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Miraglia.

Senatore MIRAGLIA. L'acero discorso del senatore Rossi, che io stimo, mi ha amareggiato; e non posso persuadermi perchè ha preso occasione da una semplicissima discordanza tra il progetto ministeriale e quello della Commissione, in quanto all'ammissione od esclusione degli avvocati dalla Giunta amministrativa, nell'unico fine di non distrarli dalle loro occupazioni, per fare una filippica non solo contro l'ordine prestantissimo degli avvocati, ma anche contro la magistratura italiana con parole sì poco misurate, da meritare severe e elevate osservazioni dall'onorevole e stimato nostro presidente. E poichè a tutti gli onorevoli colleghi, presenti a questa discussione, non ha fatto grata impressione il discorso del senatore Rossi, intendo bene la ragione per cui rivolgono a me lo sguardo, come colui che ha l'alto onore di essere a capo della magistratura d'Italia; cosicchè sarebbe per me colpa il tacere, potendo il mio silenzio essere interpretato come assenso alle censure scagliate dal senatore Rossi contro la magistratura e contro gli avvocati.

Se fosse vero che gli avvocati, e specialmente i centoventidue enumerati dal senatore Rossi, i quali seggono nella Camera dei deputati, esercitassero una malevole influenza sui magistrati, bisognerebbe disperare del nostro avvenire, poichè una giustizia partigiana traducendosi in denegata giustizia, non valeva la pena di costituire con tanti sacrifici l'Italia, scacciando i tiranni, che della giustizia si trastullavano. Le rivoluzioni non si fanno per lusso, ma sono l'espressione di un bisogno sociale; ed il primo bisogno sociale sta nella retta amministrazione della giustizia.

E cominciando dagli avvocati dirò, che essi sono i benemeriti operai, che coi magistrati concorrono alla grande opera della giurisprudenza, sostenendo altresì i diritti degli oppressi. Si lamenta il senatore Rossi della potenza degli avvocati senza avvedersi che la loro potenza è una conseguenza necessaria della loro sapienza: i canoni della scienza sono più potenti dei canoni del ministro della guerra. (*Bene*). L'imperatore Napoleone I avrebbe voluto mozzare la

LEGISLATURA XVI — 2ª SESSIONE 1887-88 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 DICEMBRE 1888

lingua agli avvocati. (*Risa prolungate*). Ma con tutta la sua potenza non vi riuscì, e non vi poteva riuscire, perchè i soli avvocati potevano in qualche modo lottare contro i despotti; ed anche la generazione presente è testimone oculare dei giudizi politici creati dai despotti per estinguere i generosi che della libertà erano duci e propugnatori, e gli avvocati nei pubblici giudizi, lottando contro forze contrarie e preponderanti, riservarono alla gioventù un miglior avvenire.

Rinprovera il senatore Rossi agli avvocati di difendere gli ammoniti. Ma che? È forse cosa nuova nelle storie antiche e moderne, che uomini savi e giusti siano stati da uomini rei accusati e dalla loro malignità contro ogni dovere miseramente condotti a pene? Che se uomini innocentissimi non poterono schivare i velenosi morsi di uomini maligni, qual meraviglia che un povero sventurato, contro cui si propone l'ammonizione, sia rimasto tra i denti di un avversario potente? (*Benissimo*). Torna ad alto onore degli avvocati più la difesa dei poveri che quella dei banchieri e dei ricchi. (*Benissimo*).

Non si offende così impunemente un ordine che ha antiche e gloriose tradizioni. Anche la mia origine è stata nel fòro: nel fòro ho avuto asilo e protezione nei tristi tempi, nei quali mi trovai, e se nella instabilità delle cose di questo mondo dovessi io nuovamente cadere (*no, no*), mi duole soltanto che non sarei in grado di prendere il mio posto tra gli uomini autorevoli del fòro per la mia età e il cagionevole stato di salute. Sin quando vi saranno Governi, gli avvocati, non perchè avvocati, ma perchè sapienti ed intelligenti, reggeranno gli interessi pubblici e privati. Io veggio con grande soddisfazione dell'animo mio che gli avvocati ministri passati, presenti ed anche futuri (*si vide*) quando lasciano il potere — e guai se fossero inamovibili! — (*si vide*), si accostano al mio gabinetto con quella confidenza, dignità e modestia che si addice ad uomini che si rispettano; e se molti dicono che il mio gabinetto è il *refugium peccatorum*, io ho ragione di dire che è l'*auxilium christianorum*. (*Risa prolungate*). Vorrei ripetere, ma me ne manca la lena, le belle e gravi parole pronunziate per ben due volte dall'illustre mio amico Mancini, a cui mando un saluto affettuoso ed auguri per la

sua pronta guarigione, lorchè, caduto da ministro di giustizia, ed indi da ministro degli affari esteri, esordì le sue perorazioni davanti la mia Corte, e sgravato dal peso del potere, si sentiva ringiovanito ed onorato nel riprendere la toga di avvocato. E nessuno ha osato dire, tranne il senatore Rossi, che i ministri ritornati al fòro abbiano voluto esercitare influenze e favori per i loro clienti. Sarebbe questa la più grave ingiuria che ad essi si potrebbe lanciare, poichè un uomo che si rispetta sdegnerebbe di avere clienti, che a lui affidassero la loro difesa, non per loro merito personale, ma per deplorabile influenza nell'animo dei magistrati.

Quello che ho detto dei ministri avvocati vale anche per i centoventidue deputati avvocati, i quali meritamente seggono nella Camera elettiva. Chi è meritevole di essere rappresentante della Nazione, degraderebbe se stesso, se profittasse della sua posizione politica per esercitare influenza nelle Corti e nei Tribunali. E nessuno più di me può attestare per la mia lunga carriera, che i deputati avvocati rispettano la indipendenza del voto del magistrato, il quale dev'essere l'onorato servo della legge. Un solo avvocato deputato, in un tempo alquanto lontano, avendo pronunziato in udienza sotto la mia presidenza qualche parola poco misurata, e richiamato da me con severe parole a ritirarle, mi rispose con un poco di alterigia, ed io con severe parole lo ricondussi al dovere, facendogli osservare che il deputato sta al Parlamento, ma nel santuario della giustizia egli è sottoposto, come ogni altro avvocato, alla disciplina, e si possono adottare contro di lui misure disciplinari senza preventiva autorizzazione. (*Approvazione. Benissimo!*)

Non spenderò poi molte parole per smentire i vituperi lanciati dal senatore Rossi contro la magistratura. La magistratura non ha bisogno della mia difesa per conservare intatta la sua alta reputazione che gode in Italia e fuori, nonchè la fiducia che ispira ai litiganti. I magistrati vivono vita modesta, laboriosa, ed esercitano i loro uffizi con grande sacrificio, in mezzo alle lotte derivanti da opposti interessi dei litiganti. Le volgarità che talora si trovano in qualche giornale contro giudici non meritano di essere raccolte, perchè ispirate da passioni riprovevoli, e che bene spesso sono in

buona fede divulgate. Ma presto o tardi la luce della verità si fa nell'ampio suo splendore, e la pubblica coscienza rende omaggio alla virtù dei magistrati.

Insomma posso concludere che i magistrati sono in Italia gli onorati servi della legge e per la loro onestà in mezzo a tante tentazioni altro retaggio non lasciano, morendo, ai figli che una onorata povertà. (*Benissimo!*)

Con la giustizia e per la giustizia l'Italia si può conservare, e la giustizia non si può amministrare che da giudici indipendenti, che non si fanno dominare né dalla potenza dei ricchi, né dai clamori della piazza, né da influenze parlamentari. In una parola noi non abbiamo fatto, né faremo spezzare le bilance della giustizia dalla spada di Breuno. (*Generali segni di adesione. Bravo! Benissimo!*)

Senatore FUCCIONI. Signor presidente, io non ho domandato la parola per entrare nel merito di questa discussione. L'ho domandata soltanto per fare due dichiarazioni.

La prima è questa: io intendo di astenermi da qualsiasi votazione intorno all'emendamento che ha svolto l'onorevole senatore Rossi A.

Il Senato comprenderà facilmente la ragione di questa mia astensione.

La seconda dichiarazione, che io intendo fare, potrà servire di risposta ad un fatto che non dirò personale a me, ma che ridesta i caratteri di personale verso la classe alla quale io mi sento onorato di appartenere.

Voglio ricordare in quest'aula che per ben 20 anni ho avuto l'onore di sedere nella Deputazione provinciale di Firenze e ne sono uscito per mia volontà colla coscienza di non aver fatto servire l'alto ufficio a cui la fiducia del Consiglio provinciale mi aveva chiamato in servizio dell'interesse de' miei clienti; perchè ho sentito il dovere, senza che la legge me lo imponesse, quando un qualsiasi conflitto poteva esistere, di astenermi dal prendere parte alle adunanze del corpo cui apparteneva o alle deliberazioni che in quel corpo si prendevano. (*Bravo, bene.*)

Questo ho voluto dire perchè mi parve doveroso non rimanere in silenzio dopo le parole dell'onor. Rossi. (*Bravo*)

Senatore CAVALLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CAVALLINI. Come uno dei firmatari

all'emendamento del senatore Rossi, io sento il bisogno di dichiarare che non è già per dare il bando o l'ostracismo ad una classe cotanto onorata ed anche benemerita di cittadini, che io vi ho apposta la mia firma, ma unicamente perchè gli avvocati e i procuratori esercenti, distratti da diversi e molteplici affari, non possono dedicare tutta quanta l'opera loro al disbrigo delle tante, gravi e pur difficili attribuzioni che sono demandate alla Giunta provinciale amministrativa, e si è come fu riconosciuto dalla stessa Camera dei deputati col progetto che il presidente del Consiglio dei ministri ci ha presentato.

Senatore ZOPPI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor senatore Cambray-Digny.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Dirò due parole soltanto perchè dopo l'eloquente discorso del senatore Miraglia, poche considerazioni ho da aggiungere.

Il Senato ha udito dall'onor. Errante la lista delle esclusioni che si propongono per formare queste Giunte. Considerando bene questa lista, è evidente che tutti coloro che nella provincia godono riputazione da meritare la fiducia del pubblico saranno esclusi; e ci saranno poche eccezioni. Soltanto qualche antico impiegato a riposo, qualche persona che oramai ha abbandonato la professione di avvocato, qualche giudice che ha terminato la sua carriera, potranno andare a far parte della Giunta provinciale.

Io dico adunque, e ho fatto questa considerazione anche nella Commissione, la quale l'ha apprezzata, che se voi non lasciate in questa Giunta gli assessori dei comuni e gli avvocati e procuratori, non so come farete a comporre queste Giunte...

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'Interno*. Cogli analfabeti; almeno secondo il senatore Rossi.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Cogli analfabeti forse; per questo motivo dunque io ho insistito perchè fossero fatte queste due cancellazioni: quella cioè degli assessori di tutti i comuni e quella degli avvocati e procuratori esercenti, e la Commissione venne nel mio parere.

Del resto, ho sentito dire dall'onor. Rossi che in tutte le cose gli interessi pubblici e specialmente in quelle che avranno a trattare le Giunte

provinciali, domina la legge, ed è per questo che vuole escluderne chi s'intende di legge.

Questo è uno degli assurdi che io sento sostenere e non mi rendo conto come uomini di alta intelligenza possano lasciarsi indurre.

L'onor. senatore Cavallini ha in fine detto che gli avvocati sono distratti e non possono occuparsi di queste cose.

Ma distratti possono esser tutti, tanto gli avvocati quanto i medici, gl'industriali e gl'ingegneri, poichè tutti avendo degli affari, devono essere da questi occupati.

Queste sono le ragioni che mi hanno indotto a votare per la radiazione di questo inciso.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onor. senatore Costa.

Senatore COSTA. A guisa del nostro collega il senatore Puccioni, mi astengo dall'entrare nel merito della controversia e mi limito a fare una dichiarazione.

Mi è parso di udire che il nostro collega, il senatore Rossi, avesse invocato l'autorità di un nome venerato, quello del mio predecessore, per sostenere o almeno per aggiungere autorità e valore ad apprezzamenti e giudizi, che egli stesso dovette dichiarare che in Senato non erano mai stati pronunciati...

Senatore ROSSI A. No, no, non ho detto questo.

PRESIDENTE. Prego di non interrompere.

Senatore COSTA... Or bene io, in verità, non ho compreso bene il nesso che avevano questi suoi giudizi, questi apprezzamenti colla questione che oggi si tratta di decidere: dico anzi di più, che di alcuni di questi apprezzamenti non ho nemmeno compreso il valore e la portata. Ma contro di essi mi preme di fare una dichiarazione altrettanto chiara e precisa quanto essi furono incerti ed inconcreti.

Io, appunto nel nome, e per rispettare il nome del mio predecessore, dichiaro che ho un'opinione molto diversa da quella espressa dal senatore Rossi, sia dell'ufficio di avvocato, sia dei doveri del magistrato, sia dell'andamento della giustizia.

Magistrato per molti anni, ed ora in una posizione che ha intimi contatti colla magistratura, ho avuto sempre occasione di ammirare la sua virtù, e la sua abnegazione, ben più grande ed ammirabile di quanto possa apparire all'occhio profano di chi forma facili giudizi sui

fatti di cronaca, imbanditi alla malsana curiosità del pubblico.

Or bene, il mio predecessore certo non poteva esprimere opinioni diverse da quelle che sono attestate da 40 anni di lotte da lui combattute a fianco della magistratura per la rivendicazione del diritto e per la tutela della giustizia; non poteva essere, e non fu che un testimonio autorevolissimo delle virtù di quella magistratura della quale, sebbene per breve tempo, ha fatto parte.

E giacchè l'onor. Rossi ha ricordato, che io gli sono succeduto nell'ufficio che da lui trasse ispirazione e vita, permetta a me di rivendicare la memoria, ponendo nella loro vera luce i suoi giudizi ed i suoi apprezzamenti; i quali non hanno, ad ogni modo, mai potuto essere ispirati ad altro che ad un profondo sentimento della giustizia, e ad un grandissimo rispetto per la magistratura, custode efficace di quella giustizia che fu il pensiero, ed il culto della sua esistenza. (*Bene, bravo, bravissimo!*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Zoppi.

Senatore ZOPPI. Firmatario anch'io della proposta d'emendamento, tengo a dichiarare al Senato che mi associo pienamente alle parole pronunciate dall'onorevole mio amico e collega il senatore Cavallini, che se non mi avesse prevenuto, ne avrei io stesso presa l'iniziativa, non potendomi in alcun modo associare ai motivi accennati dall'onor. senatore Rossi.

PRESIDENTE. L'onor. Petri ha facoltà di parlare.

Senatore PETRI. Dopo la discussione che è avvenuta, quantunque non ne abbia obbligo, dichiaro di astenermi dalla votazione per causa della professione che ho l'onore di esercitare, e di cui si tratta nella deliberazione che sta per prendersi.

Senatore ARRIGOSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore ARRIGOSI. Io ho domandato la parola per fare anch'io una dichiarazione.

Quando ho inteso gli egregi proponenti dell'emendamento, fra i quali conto un mio carissimo amico, il senatore Alessandro Rossi, e li ho intesi magnificare l'onoratezza della casta degli avvocati e dire che non era nel loro sentimento di portare onta a questa casta proponendo l'esclusione degli avvocati per la Giunta

amministrativa, andava ripetendo fra me: troppa grazia, Sant'Antonio!

La migliore delle cose per quegli egregi signori, sul cui intendimento io non voglio fare insinuazioni maligne, sarebbe stata, a mio debole avviso, quella di non proporre un emendamento nel quale tutte le egregie persone che hanno parlato contro hanno trovato un'esclusione non meritata della classe degli avvocati alla quale io mi onoro di aver sempre appartenuto e spero di continuare ad appartenere.

Se io volessi sviluppare qui le ragioni per le quali mi astengo e dichiaro di astenermi dal votare, farei opera vana e certo inferiore a quella che è stata fatta dal mio egregio amico il senatore Puccioni, il quale ha detto parole molto savie, stringenti, dignitose, a cui io mi associo interamente.

Senatore AMORE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Amore.

Senatore AMORE. Ognuno comprenderà che io non ho inteso di domandare la parola per prendere parte in questa discussione; ma l'ho domandata soltanto per una dichiarazione.

Io non seguirò l'esempio del senatore Puccioni; dichiaro invece che, astenendomi dal votare, crederei di offendere la dignità della mia professione, e quindi voterò.

Senatore REGA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore REGA. Faccio uguale dichiarazione a quella dell'onor. senatore Amore e voterò contro l'emendamento Rossi.

PRESIDENTE. Onor. Finali, vuole la parola?

Senatore FINALI, *relatore*. Poichè l'onorevole signor presidente mi ha dato la parola, ne uso solo per dichiarare che non saprei che cosa aggiungere alle considerazioni svolte eloquentemente dall'onor. mio collega Errante.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'Interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'Interno*. In verità ho sentito con dolore le dichiarazioni fatte dal senatore Alessandro Rossi, non per quello che si riferisce agli avvocati, ma per le voci assurde, delle quali egli si è reso interprete in quest'aula, specialmente sul modo come i giudizi procedono innanzi ai tribunali.

Non per quello che si riferisce agli avvocati, perchè mi sembrerebbe di offendere me stesso, se volessi reclamare a favore della classe alla quale ebbi l'onore di appartenere ed in mezzo alla quale ritornerò il giorno che avrò lasciato il Ministero.

Queste manifestazioni di sospetti e di diffidenze non accennano certamente ad un progresso morale del nostro paese; un uomo onesto, un uomo che ha il sentimento della moralità, non dovrebbe mai prestarsi a coteste censure.

Senatori e deputati avvocati io non ho mai creduto che essi abbiano avuto tanta potestà da valersi della loro posizione politica per influire sulla magistratura nell'esercizio della loro professione.

La magistratura italiana è superiore a qualunque sospetto, è la martire della giustizia...

Senatore CORTE. Ma adagio...

PRESIDENTE. Onorevole Corte, la prego di non interrompere.

Senatore CORTE. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'avrà a suo tempo, ma ora non interrompa.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'Interno*... e possono capirlo coloro che hanno esercitato la professione di avvocato.

Un avvocato, il quale è dinanzi ad una Corte od innanzi a un tribunale, umilierebbe se stesso, darebbe prova della sua nullità, della mancanza di valore come giureconsulto, se profittasse della sua posizione politica.

Del resto la magistratura italiana ha dato prove insigni della sua virtù, e qualunque frizzo volgare che qualche volta si getta contro i giudizi che possono essere stati pronunziati, male si ripeterebbe in quest'aula.

Ho avuto anche come ministro cagione di ben conoscere la magistratura, come l'aveva avuta durante l'esercizio della professione.

Ed in verità non so come il senatore Rossi Alessandro, in un argomento tutto speciale, abbia potuto uscire dalla cerchia delle idee che erano necessarie per sostenere la sua proposta, ed abbia potuto momentaneamente parlare del modo come la giustizia è amministrata in Italia.

Onorevole Rossi, la giustizia in Italia è inaccessibile ai favori ed alle prepotenze; essa è salda per gli uomini che l'amministrano, e noi

non possiamo che ammirarla pel modo come funziona. (*Bene! Bravo!*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Corte.

Senatore CORTE. L'onor. presidente del Consiglio, alludendo alle voci di cui si è fatto interprete l'onor. senatore Rossi, ha detto che qui si sono elevati dei sospetti a carico dei magistrati.

L'onor. presidente del Consiglio sa che pur troppo si sono avverati fatti che io guardo da tutta l'altezza dalla quale ho il diritto di guardarli. Non erano sospetti; io ho formulato delle accuse. Dietro di esse vi era il generale Clemente Corte.

Senatore AURITI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il senatore Auriti ha facoltà di parlare.

Senatore AURITI. La magistratura italiana è difesa dal sentimento generale d'Italia.

Il senatore Corte intende fare allusione a fatti particolari; ebbene, ricorra, chiegga al Senato una discussione apposita, e quando questa sarà autorizzata, allora avrà le debite risposte.

Ad accuse indeterminate non si risponde altrimenti, imperocchè qui, innanzi al Senato, la discussione non può cadere che sugli oggetti iscritti per la discussione.

Senatore CORTE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Corte.

Senatore CORTE. Dichiaro che non io certamente rifiuterò che certi fatti siano giudicati dal Senato, e ricorderò che questo ho domandato ripetutamente e con grande insistenza, e che chiesi perfino di rinunciare alla mia qualità di senatore per poter essere giudicato dai tribunali ordinari.

Su questo argomento quello che ho detto mantengo, e sono certo di poterlo provare.

Senatore ROSSI A. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il senatore Rossi ha facoltà di parlare.

Senatore ROSSI A. Io ho la coscienza tranquilla come prima. (*ilarità generale*).

Ho udito tredici oratori, e non mi sono punto sentito offendere. Dirò al senatore Miraglia che io non ho mai inteso di attaccare la giustizia. Dirò al senatore Puccioni che mi rallegrò e lo ringrazio delle calde sue parole, perchè vennero a rafforzare le mie. Dirò al sena-

tore Costa che egli non aveva bisogno di rivendicare la memoria del suo antecessore poichè del suo antecessore ho fatto io prima di lui le lodi, non solo per il libro che ha pubblicato, ma anche per i discorsi che ha pronunziati più volte in Parlamento.

Dall'animazione del Senato prevedo che il proposto emendamento non verrà accolto. Esso è il quinto di quelli da me annunciati nella discussione generale, quando mi sorrideva la speranza di concorrere a migliorare la legge.

Io non voglio mettere in violenza nessuno, astenenti e non astenenti, e ritiro quanto a me l'emendamento.

PRESIDENTE. Ritira la sua firma?

Senatore ROSSI A. Appunto; ritiro la firma.

PRESIDENTE. Onorevole Rossi prosegua il suo discorso.

Senatore ROSSI A. Per il dovere che ho verso gli altri miei colleghi, che con me hanno firmato l'emendamento e non fui a tempo di privatamente avvertire, ad essi chiedo venia del mio ritiro.

Torno però a dichiarare che non ho inteso di offendere nessuno, il mio interno non ha nulla a rimproverarsi delle parole pronunciate, anzi io sono ben lieto che mi sia stata offerta l'occasione di valermi della mia libera parola di senatore per dire quello che ho detto.

Ho udito rispondermi dal presidente del Consiglio che le accuse che io ho fatto dinotano il grado di moralità del paese, ed io posso essere in questo suo appunto anche d'accordo con lui.

In quest'aula si sono udite più volte le lodi della magistratura e non è necessario che ad ogni momento le replichiamo.

Del resto, o signori, io devo concludere che, pur sentendo alto il rispetto che merita la responsabilità del Governo e comprendendo del pari il desiderio che l'onorevole presidente del Consiglio deve avere di evitare nuove discussioni intorno a questa legge nella Camera elettiva, con tutto ciò io non posso soffocare in me un sentimento doloroso, ed è che da queste discussioni io temo che il Senato ne esca assiderato. (*Rumori*).

PRESIDENTE. Onorevole Rossi, la pregherei di spiegare questa sua frase, la quale può volgersi a danno della dignità del corpo al quale appartiene.

Senatore ROSSI A. La spiego in questo senso, che tutti gli sforzi che abbiamo fatto per migliorare questo disegno di legge non sono riusciti. Questo io intendevo di dire e null'altro che offenda momentaneamente il corpo al quale appartengo; al contrario, perchè lo rispetto assai.

Così, l'unica consolazione di vedere i miei quattro emendamenti su cinque respinti consiste in questo: di mirarli composti con tanti altri proposti dai miei colleghi in una fossa comune, l'uno appresso all'altro, composti così da uno spirito dominante in quest'aula, che può dirsi: *Quia nominor leo*.

PRESIDENTE. In quest'aula si è perfettamente liberi del proprio voto, e non ci sono leoni, nè tigri. (*Si ride*).

Rispettiamoci a vicenda; questa è la vera maniera di non diminuire il prestigio dell'Assemblea.

Senatore ROSSI A. Non credo di diminuire il prestigio dell'Assemblea, se io dico che noi usciamo da questa discussione poco fortunati.

PRESIDENTE. È opinione sua.

Senatore ROSSI A. Sia pure. Sarà giudizio che riserberò a me solo. Se il presidente del Consiglio ha detto sabato scorso: « Siamo tutti amici e ci combattiamo », allora dovrò dire da me solo: non so quale fosse l'arma dei miei colleghi, ma io mi son sentito in mano un fucile a pietra.

PRESIDENTE. Anche questa è una sua opinione. Lo doveva prendere a retrocarica (*ilarità*).

Senatore GUERRIERI-GONZAGA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il senatore Guerrieri-Gonzaga ha la parola.

Senatore GUERRIERI-GONZAGA. Ho domandato la parola per dichiarare che mantengo la mia firma sotto l'emendamento il quale è stato proposto e sviluppato dall'onor. senatore Rossi, in modo però che non corrisponde del tutto alle mie opinioni.

Io mantengo questo emendamento anche in nome degli altri onorevoli miei colleghi che vi hanno posto la loro firma. E giacchè ho la parola, mi concederà il Senato di sdebitare me ed i miei colleghi di alcune accuse lanciate a noi, e cagionate forse dal linguaggio esagerato (mi permetta l'onor. Rossi ch'io lo dica) che venne adoperato nella difesa della nostra proposta. Essa può nullameno essere sostenuta con ar-

gomenti buonissimi, con la massima calma e con la maggiore equità per tutte le classi sociali.

Fra le altre cose dette contro la proposta, confesso al Senato, che mi sono meravigliato nell'udire l'onor. Miraglia accusare i firmatari di questo emendamento di essere nemici della scienza, anzi detrattori della scienza.

Non so se gli avvocati possano dirsi i veri rappresentanti della scienza. Avranno, l'ammetto, dottrina, intelligenza, coltura, eloquenza, grande pratica di affari, ma non potranno certamente qualificarsi i rappresentanti, come ha detto l'onor. Miraglia, della scienza.

Questa non è mai nella sua purezza rappresentata da una qualsiasi professione che applichi, più o meno bene, questa o quella delle molte scienze, che sono laboriosa e severa conquista del pensiero e dell'esperienza umana.

L'esclusione degli avvocati dalle Giunte amministrative e dalle Deputazioni provinciali venne ammessa nelle legislazioni di vari popoli liberi, per es. nel Belgio ed in Olanda. Epperò il volere respingere, tale esclusione in nome della scienza, in nome di ragioni tali, che avrebbero potuto anzi dovuto balenare alla mente dei legislatori di quei paesi, parmi cosa arrischiata.

E tanto più mi meravigliano le ragioni addotte dai difensori della proposta della Commissione, quando rileggo il nostro emendamento. Esso infatti esclude dalla Giunta amministrativa provinciale, non già tutti gli avvocati, ma solo gli avvocati e procuratori esercenti nel luogo ove avrà sede la Giunta.

E ciò perchè abbiamo creduto che le influenze locali potessero creare una specie di incompatibilità, soprattutto nei minori centri provinciali, tra gli avvocati che vi maneggiano gli interessi di Opere pie, di comuni, di pubbliche e private Amministrazioni, e quella tutela che si vorrebbe dar loro della giustizia e della rigorosa osservanza delle leggi e dei regolamenti amministrativi. Gli interessi di privati, di corpi morali, patrocinati da un avvocato, possono troppo spesso trovarsi in conflitto coi doveri della tutela di interessi generali e superiori, qualora questa sia affidata all'affaccendato giurista, chiamato a sedere nella Giunta amministrativa.

Devo poi soggiungere che quasi tutti gli

LEGISLATURA XVI — 2^a SESSIONE 1887-88 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 DICEMBRE 1888

argomenti che si sono svolti in occasione della nostra proposta mi parvero suggeriti dall'aver male interpretato, sia nella difesa, sia nella contraddizione, il concetto pur semplice, chiaro, e scaturito dall'esperienza, del nostro modesto emendamento, del quale giudicherà colla consueta equanimità il Senato.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola per fatto personale.

Voci. No, no, no! La chiusura! La chiusura! (Rumori).

PRESIDENTE. Essendo chiesta la chiusura, verremo ai voti.

L'art. 64 venne da me letto con la soppressione di un inciso, cioè quello che riguarda gli avvocati e procuratori esercenti.

Avendo l'onor. senatore Rossi ritirato la propria firma dall'emendamento proposto a questo articolo, emendamento diretto a far rivivere l'alinea *g* del progetto ministeriale, tuttavia vi rimangono quelle dei senatori Jacini, Guerrieri-Gonzaga, Corte, Manfrin, Zoppi, Sonnino, Deodati, Cavallini e Devincenzi.

Questi senatori propongono dunque, che *non* possano far parte della Giunta provinciale amministrativa gli avvocati e procuratori esercenti.

Coloro i quali approvano che gli avvocati e procuratori esercenti non possano far parte

della Giunta amministrativa, sono pregati di alzarsi.

Si farà la controprova.

(Dopo prova e controprova, il Senato respinge l'emendamento Jacini, Guerrieri-Gonzaga ed altri).

Ora pongo ai voti l'art. 64 così come fu letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Rimanderemo a domani il seguito di questa discussione.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani.

Al tocco. — Riunione degli Uffici per l'esame del progetto di legge relativo al riordinamento del Collegio Asiatico di Napoli (N. 137).

Alle ore 2 pom. — Seduta pubblica.

I. Seguito della discussione del progetto di modificazioni alla legge comunale e provinciale 20 marzo 1865.

II. Interpellanza del senatore Corte al presidente del Consiglio dei ministri intorno agli intendimenti del Governo circa la sua azione nel Mar Rosso.

La seduta è sciolta (ore 6.10).